

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Aut. DC/215/03/01/01 - Potenza

Anno XXXVII

BARI, 5 LUGLIO 2006

N. 84

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Giunta Regionale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel. 0805406316-0805406317-0805406372 - Uff. abbonamenti 0805406376 - Fax 0805406379.

Abbonamento annuo di € 134,28 tramite versamento su c.c.p. n. 60225323 intestato a Regione Puglia - Tasse, tributi e proventi regionali - Codice 3119.

Prezzo di vendita € 1,34. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 60225323 intestato a Regione Puglia - Tasse, tributi e proventi regionali - Codice 3119.

Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE.

SOMMARIO

"Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti".

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 giugno 2006, n. 769

Molfetta (Ba) – Piano Urbanistico Esecutivo di iniziativa privata Comparto 4 del sub Comparto B del nuovo Piano di Zona 167 – Delibera Consiglio Comunale 96/2004. Rilascio parere paesaggistico delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Urbanistico Tematico per il Paesaggio (PUTT/P).

Pag. 11123

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 giugno 2006, n. 770

Fasano (Br) – Piano di Lottizzazione zona C3 - Comparto 3 – Territorio costruito di Pozzo Faceto - Delibera Consiglio Comunale 12/2005. Diniego parere paesaggistico art. 5.03 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Urbanistico Tematico per il Paesaggio (PUTT/P).

Pag. 11129

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 giugno 2006, n. 771

Fasano (Br) – Piano di Lottizzazione convenzionata - Comparto 11 – Zona residenziale di espansione C2 - Delibera Consiglio Comunale 15/2005. Rilascio parere paesaggistico art. 5.03 delle

Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Urbanistico Tematico per il Paesaggio (PUTT/P).

Pag. 11134

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 giugno 2006, n. 772

Fasano (Br) – Piano di Lottizzazione convenzionata “Margherita” - Comparto 23 – Zona residenziale di espansione C3 - Delibera Consiglio Comunale 14/2005. Rilascio parere paesaggistico art. 5.03 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Urbanistico Tematico per il Paesaggio (PUTT/P).

Pag. 11140

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 giugno 2006, n. 773

Fasano (Br) – Piano di Lottizzazione “Contrada Santa Margherita”- Comparto 26 – Delibera Consiglio Comunale 16 del 20/04/2005. Rilascio parere paesaggistico art. 5.03 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Urbanistico Tematico per il Paesaggio (PUTT/P).

Pag. 11146

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 giugno 2006, n. 774

Fasano (Br) – Piano di Lottizzazione “Soledado” - Comparto 8 di Piano Regolatore Generale – Zona per attività terziario-commerciali a servizio del turismo - Delibera Consiglio Comunale 13/2005. Rilascio parere paesaggistico art. 5.03 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Urbanistico Tematico per il Paesaggio (PUTT/P).

Pag. 11152

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 giugno 2006, n. 775

Massafra (Ta) – Progetto di variante al Piano Regolatore Generale per la realizzazione di itinerario ciclabile. Rilascio parere paesaggistico art. 5.03 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Urbanistico Tematico per il Paesaggio (PUTT/P).

Pag. 11158

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 giugno 2006, n. 823

Rignano Garganico (Fg) – L.R. 20/98. Turismo Rurale. Cambio di destinazione d’uso in struttura ricettiva di fabbricati rurali. Ditta: Cuttano Emanuela F. Delibera Consiglio Comunale n. 46 del 30/11/2005.

Pag. 11163

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 giugno 2006, n. 769

Molfetta (Ba) – Piano Urbanistico Esecutivo di iniziativa privata Comparto 4 del sub Comparto B del nuovo Piano di Zona 167 – Delibera Consiglio Comunale 96/2004. Rilascio parere paesaggistico delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Urbanistico Tematico per il Paesaggio (PUTT/P).

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente dell'Ufficio Paesaggio e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue.

“Si premette che con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n° 6 del 11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio. L'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati i piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore del territorio e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del Titolo II del D.L.vo n° 490/99 o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P. non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico.

Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se sfavorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni, dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si rappresenta che dal

Comune di MOLFETTA nel cui territorio vi sono località sottoposte a vincolo paesaggistico, è pervenuta la sotto elencata domanda per il rilascio del parere di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato all'Urbanistica ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ed in particolare:

- agli indirizzi di tutela (art. 2.02) previsti per gli/l'ambiti/o estesi/o interessati/o
- al rispetto delle direttive di tutela (art. 3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal P.U.T.T./P. o, se presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturanti i siti interessati (Titolo III) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni - modificazioni apportate (art. 5.07);
- alla legittimità delle procedure;
- all'idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali.

INTERVENTO: Comune di MOLFETTA (BA) Piano Urbanistico Esecutivo di iniziativa privata nel Comparto 4 del sub Comparto B del nuovo P.d.Z. 167

Soggetto Proponente: Consorzio del Comparto n° 4 Molfetta

Le opere in progetto prevedono la sistemazione urbanistica, mediante un piano di lottizzazione per insediamenti residenziali, della zona C comparto 4 del vigente P.R.G. del Comune di MOLFETTA destinato ad edilizia residenziale privata.

La documentazione trasmessa direttamente dal Comune di MOLFETTA per l'acquisizione del parere paesaggistico di cui all'art. 5.03 delle N.T.A.

del P.U.T.T./P. risulta costituita dai seguenti elaborati:

- TAV 4.A Relazione generale
 - TAV 4.13 Norme tecniche di attuazione
 - TAV 4.C Studio geologico e geotecnica
 - TAV 4.D Relazione paesaggistica
 - TAV 4.1 Stralcio di P:R:G:C: con inserimento P.U.E.
 - TAV 4.2 Rilevazione servizi ed attrezzature esistenti
 - TAV 4.3 Elenco generale ditte catastali
 - TAV 4.4 Confini di comparto su mappa catastale
 - TAV 4.5 Ripartizione in subcomparti
 - TAV 4.6 Edilizia esistente e aree stralciate, edifici da demolire
 - TAV 4.7 Sistemazione urbanistica; Scheda urbanistica
 - TAV 4.8 Aree fondiarie
 - TAV 4.9 Aree da cedere per urbanizzazioni primarie e secondarie
 - TAV 4.10 Planivolumetrico
 - TAV 4.11 Tipi edilizi subcomparto B
 - TAV 4.11 B Tipi edilizi subcomparto
- Copia Delibera C.C. n° 96 del 15/12/2004 di adozione del Piano in oggetto

Con nota prot. 73106 del 04/01/2006 il Settore Urbanistico Regionale ha chiesto al Sindaco del Comune di Molfetta documentazione integrativa in ordine al rilascio del parere di cui all'oggetto.

L'Amministrazione comunale di Molfetta, con nota prot. n° 5941 del 31/01/2006 ha trasmesso i seguenti elaborati integrativi:

- TAV. 1 - Individuazione dell'area di intervento sullo stralcio delle tavole P.U.T.T./P. con stralcio delle N.T.A. relativo ai vincoli riportati;
- TAV. 2/A - Rapporto dell'intervento su tavole adeguate - Ambito estesi;
- TAV. 2/B - Rapporto dell'intervento su tavole adeguate - Ambiti distinti copertura botanico-vegetazionale;
- TAV. 2/C - Rapporto dell'intervento su tavole adeguate - Ambiti territoriali distinti sistema della stratificazione storica organizzazione insediativi;
- TAV. 2/D - Rapporto dell'intervento su tavole adeguate - Ambiti territoriali distinti sistema dell'as-

setto geologico, geomorfologico ed idrogeologico;

- TAV. 3 - Documentazione fotografica;
- Studio idrogeologico ambientale delle lame del Comune di Molfetta;
- Relazione sui primi adempimenti per l'attuazione del P.U.T.T./P. del Comune di Molfetta;
- Copia della nota regionale n. 25211/06 del 6/3/2002 con la quale si riteneva la perimetrazione eseguita in sede di primi adempimenti ammissibile;
- Parere del Dirigente del Settore Territorio con riferimento sia agli aspetti urbanistici che di tutela paesaggistica - ambientale.

Il programma costruttivo in parola, che prevede la realizzazione di interventi di edilizia residenziale privata nel sub Comparto B del Comparto 4 del nuovo P.d.Z. 167, approvato con delibera C.C. n° 96 del 15.12.2004, ricade su aree dall'estensione complessiva di mq 30.746,44.

La soluzione progettuale proposta si articola secondo i seguenti parametri urbanistico-edilizi più significativi:

- Superficie complessiva
Comparto 4 mq. 107.359,98
- Superficie particelle stralciate mq 23.187,57
- Superficie sub-comparto A mq 53.425,97
- Superficie sub-Comparto B (ed. privata) mq. 30.746,44
- Indice di comparto mc/mq 0,87
- Volume edificabile sub-comparto A mc 43.938
- Volume edificabile sub-comparto B mc 29.292
- Parcheggi Pubblici mq 2.074,65
- Attrezzature di interesse comune mq 5.999,80
- Istruzione mq. 14.695,25
- Verde pubblico mq 12.293,29
- Totale aree a standards mq 47.847,10
- Aree per sedi stradali mq 14.362,77

Esaminati gli atti, per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue:

- Il P.U.T.T./P classifica l'area interessata dall'intervento proposto quale Ambito Territoriale Esteso di tipo "C" di valore distinguibile (art. 2.01 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P)

Stante la classificazione “C” le aree interessate dall’intervento risultano pertanto sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P (art. 2.01 comma 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) e quindi si riscontra innanzitutto la legittimità dell’iter procedurale intrapreso dal Comune di MOLFETTA con la richiesta di parere paesaggistico di che trattasi inoltrata ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

La classificazione “C” individua secondo il P.U.T.T./P. un “valore distinguibile laddove, sussistono condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti”

- Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile “C” prevedono la “salvaguardia e valorizzazione dell’assetto attuale se qualificato; trasformazione dell’assetto attuale se compromesso, per il ripristino e l’ulteriore qualificazione; trasformazione dell’assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica” (art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.)
- Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo “C”, quale quello in specie e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:
 - Con riferimento al sistema “assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico” le direttive di tutela prescrivono che “va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche, ed idrogeologiche (definiti gli A.T.D. di cui all’art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale”; si prescrive altresì che “le previsioni insediative, ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l’assetto geomorfologico d’insieme e conservare l’assetto idrogeologico delle relative aree....”.
 - Con riferimento al sistema “copertura botanico vegetazionale e colturale” le direttive di tutela prescrivono “la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica la pro-

tezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono”, si prescrive altresì che “tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale, la sua ricostituzione le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo.”

- Per quanto attiene al sistema “stratificazione storica dell’organizzazione insediativa” va perseguita “la tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti”; si prescrive altresì che “per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all’art. 3.04, va evitata ogni destinazione d’uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione”.

Dalla documentazione scritto-grafica trasmessa, nonché dalle tavole tematiche dei P.U.T.T./P., si evince quanto qui di seguito si riporta.

Per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti) la documentazione trasmessa rappresenta quanto segue:

- Sistema geologico, geomorfologico, ed idrogeologico:

L’ambito territoriale esteso d’intervento, ovvero il sub-comparto definito dallo strumento urbanistico generale vigente, risulta interessato da una componente di pregio del predetto sistema che ha un rilevante ruolo nell’assetto paesistico-ambientale complessivo dell’ambito territoriale di riferimento. L’ambito territoriale esteso d’intervento, stante alla cartografia tematica del P.U.T.T./P. relativa all’idrologia superficiale, è interessato infatti dalla presenza della “Lama Martina”, emergenza morfologica come definita dal punto 3.06.1 dell’art. 3.06 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e

dal punto 3.08.1 dell'art. 3.08 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. relativo a "Corsi d'acqua", alla quale si applicano i regimi di tutela di cui al punto 3.06.3 dell'art. 3.06 e al punto 3.08.3 dell'art. 3.08, e le prescrizioni di base di cui al punto 3.06.4 dell'art. 3.06 e al punto 3.08.4 dell'art. 3.08.

- Sistema copertura botanico-vegetazionale e culturale e della potenzialità faunistica:

L'area d'intervento, stante alla cartografia tematica del P.U.T.T./P., non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o d'importanza ecologica di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse botanico-vegetazionale. L'area d'intervento, stante alla documentazione trasmessa, risulta interessata da alberature di ulivo di età compresa tra i 100 e i 120 anni.

- Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa:

L'area d'intervento, stante alla cartografia tematica del P. U.T.T./P., non risulta direttamente interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesistico né l'intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all'esterno dell'area d'intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità oggetto di specifica tutela.

La documentazione presentata evidenzia altresì che l'intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico non risulta interessato dai seguenti ordinamenti vincolistici:

vincoli ex L. 1497/39, decreti Galasso, vincolo idrogeologico, Usi civici,

Dalla documentazione trasmessa si evince che l'ambito territoriale esteso di riferimento in cui l'intervento in progetto andrà a collocarsi non risulta caratterizzato da un elevato grado di naturalità attesa la presenza di ampie superfici coltivate e di una diffusa edificazione.

Con riferimento, in particolare all'area oggetto d'intervento questa risulta in parte interessata dalla presenza dell'area annessa dell'ambito territoriale distinto dei sistemi e/o elementi strutturanti il terri-

torio dal punto di vista paesaggistico identificato e definito dall'art. 3.06 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., relativo a "Emergenze geo-morfo-idrologiche" e dall'art. 3.08 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. relativo a "Torsi d'acqua".

Più precisamente l'area oggetto d'intervento sul versante orientale interessa, sia pur marginalmente, l'area annessa dell'emergenza paesaggistica individuata dalle tavole tematiche del P.U.T.T./P. relative all'idrologia superficiale al n. 584, Lama Martina", che comunque non sarà interessata direttamente dall'intervento in progetto.

In particolare le opere di che trattasi, con specifico riferimento alle volumetrie di progetto, risultano, come posizionamento, totalmente esterne sia all'area di pertinenza che all'area annessa della predetta emergenza morfologica "Lama Martina"; le aree oggetto di intervento che ricadono all'interno dell'area annessa alla Lama, sono infatti destinate, secondo progetto, ad "Aree a verde attrezzato", destinazione d'uso compatibile con le prescrizioni di base di cui al punto 4.2 dell'art. 3.08 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Ciò stante l'intervento proposto non configura pertanto alcuna deroga alle prescrizioni di base che, secondo le N.T.A. del P.U.T.T./P. rappresentano il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Premesso quanto sopra, si ritiene pertanto che l'intervento in parola, con riferimento specifico alla sua localizzazione, non interferisce, ovvero è conforme agli indirizzi di tutela previsti per l'ambito esteso interessato nonché rispetta le direttive di tutela e le prescrizioni di base fissate dal P.U.T.T./P. per gli elementi paesaggistici strutturanti (titolo III) l'ambito territoriale esteso interessato dalle opere.

La trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico, che l'intervento in progetto comunque comporta, poiché non interferisce, dal punto di vista localizzativo, con alcuna componente strutturante l'attuale assetto paesaggistico è da reputarsi pertanto compatibile con gli obiettivi generali di tutela insiti negli indirizzi e nelle direttive proprie dell'ambito territoriale esteso interessato fissati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Con riferimento poi alla specifica soluzione progettuale adottata si rappresenta che questa, per la sua articolazione pianivolumetrica, risulta in linea

di massima idonea dal punto di vista paesaggistico - ambientale e culturale in quanto andrà ad operare una trasformazione non significativa dell'attuale assetto paesaggistico dei luoghi che si presentano del tutto privi di un rilevante grado di naturalità e/o di emergenze paesaggistiche degne di specifica tutela.

A quanto sopra va altresì aggiunto che l'intervento in progetto, per le sue caratteristiche tipologiche (edificazione estensiva) e per le misure di mitigazione adottate, opera una trasformazione dell'assetto paesaggistico attuale compatibile anche con la conservazione dei valori paesaggistici del sito ovvero opera una trasformazione non pregiudizievole alla successiva qualificazione paesaggistica dell'ambito esteso di riferimento da operarsi mediante la pianificazione sott'ordinata.

Premesso quanto innanzi, in relazione al parere paesaggistico previsto dall'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, per il progetto proposto, sulla scorta di quanto nei merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole fermo restando la successiva fase degli adempimenti comunali in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica secondo le procedure di cui all'art. 5.01 delle NTA del PUTT/P.

Al fine di tutelare comunque i "segni" tipici del paesaggio agrario ancora presenti, sia pure in maniera residuale, sull'area oggetto di intervento, nonché al fine di mitigare l'impatto, soprattutto visivo, delle opere a farsi si reputa necessario adottare, in sede di progettazione definitiva, le seguenti misure di mitigazione e/o compensazione degli impatti potenziali finalizzate ad un migliore inserimento del programma costruttivo in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento:

Con riferimento all'assetto geo-morfo-idrogeologico si prescrive:

- I fabbricati in progetto dovranno essere posizionati all'esterno dell'area annessa alla emergenza geomorfologica (lama) come individuata dalla cartografia comunale predisposta in sede di primi adempimenti per l'attuazione del P.U.T.T./P. (art. 5.05 delle N.T.A.)
- Siano limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) al fine di non modificare, in maniera significativa, l'at-

tuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare nel contempo l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento. In particolare, compatibilmente con le esigenze progettuali, in sede di progettazione esecutiva delle opere previste dovranno essere opportunamente tutelate, soprattutto nella sistemazione delle aree a verde, i lembi di terreno con presenza di roccia affiorante al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale configurazione paesaggistica dei luoghi; i tracciati viari dovranno seguire il più possibile le pendenze naturali del terreno evitando rilevanti movimenti di terra; gli eventuali materiali di risulta, rivenienti dalle operazioni di scavo, siano allontanati e depositati a pubblica discarica.

- In sede di esecuzione delle opere dovrà essere opportunamente garantito lo scorrimento e lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali in modo da non arrecare danno alla consistenza del suolo e soprattutto all'attuale importante funzione idrogeologica svolta dall'attigua "lama" presente nell'ambito territoriale di riferimento.
- Durante la fase dei lavori si dovrà procedere con le dovute accortezze evitando l'utilizzo sconsigliato dei mezzi di cantiere e/o la realizzazione di opere complementari (piste di accesso, deposito di materiali, ecc.) che possano comportare l'estensione dell'impatto su aree attigue a quelle oggetto di intervento ed in particolare sull'attigua emergenza morfologica (lama). Le predette opere complementari, qualora necessarie, dovranno comunque essere rimosse a fine intervento con totale ripristino dello stato dei luoghi.

Con riferimento al sistema botanico-vegetazionale e della potenzialità faunistica si prescrive

- Le alberature di pregio della flora locale (alberature di ulivo), siano totalmente preservate (o comunque oggetto di estirpazione e successivo reimpianto all'interno della stessa area d'intervento) ovvero implementate mediante la messa a dimora di soggetti arborei e/o arbustivi della flora locale da posizionarsi prevalentemente a ridosso delle volumetrie di progetto.

Quanto sopra sia al fine di consentire lo sviluppo e/o la ricostituzione del patrimonio botanico-vegetazionale autoctono che al fine di mitigare l'impatto, soprattutto visivo, delle opere in pro-

getto dai siti a maggiore fruizione visiva ovvero dai luoghi da cui si hanno le condizioni visuali per percepire aspetti significativi del contesto paesaggistico di riferimento in cui l'intervento andrà a collocarsi.

Le predette alberature dovranno avere, in sintesi, la funzione di verde di cortina a tutela del rapporto paesistico-ambientale attualmente esistente tra l'area d'intervento ed il suo intorno diretto, nonché la funzione di mitigare l'impatto, soprattutto visivo, riveniente dal rilevante sviluppo lineare della cortina edilizia prevista in progetto posizionata sul versante est.

- In sede di progettazione esecutiva siano salvaguardati il più possibile, qualora presenti ed individuati a seguito di una ricognizione di dettaglio, i "beni diffusi nel paesaggio agrario" aventi notevole significato paesaggistico come definiti dall'art 3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. ovvero le piante isolate o a gruppi sparse, di rilevante importanza per età, dimensione, significato scientifico, testimonianza storica; le alberature stradali e poderali; i muri a secco, con relative siepi, delle divisioni dei campi e delle delimitazioni delle sedi stradali.

Con riferimento alle componenti del "paesaggio agrario", ed in particolare con riferimento alle sistemazioni esterne da effettuarsi sulle aree annesse alla "lama", siano opportunamente tutelati non già i "segni" caratterizzanti la stratificazione storica dell'organizzazione insediativa nell'agro (edificazione, infrastrutturazione), che risultano comunque quasi del tutto assenti nell'area oggetto di intervento, bensì i "segni" delle tecniche di conduzione agricola (terrazzamenti muri a secco ecc). In particolare con riferimento ai muretti a secco in pietra locale, questi, se interessati direttamente dalle opere in progetto, dovranno essere ricostruiti in analogia formale e materica a quelli già esistenti nell'ambito di intervento. Si consiglia altresì, in generale, l'utilizzo della pietra locale per la realizzazione delle recinzioni e per le sistemazioni esterne. Le coloriture esterne dei corpi di fabbrica in progetto siano realizzate con colori tenui e/o di colore bianco.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto

meramente paesaggistico degli interventi previsti ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. fermo restando, nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, l'accertamento della rispondenza dell'intervento in progetto alle norme urbanistico-edilizie vigenti e la verifica della conformità dell'intervento in progetto alla strumentazione urbanistica generale vigente.

Vengono fatti salvi dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

"Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale".

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio Paesaggio e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI RILASCIARE al Consorzio del Comparto 4 di MOLFETTA, relativamente al Piano Urbanistico

Esecutivo di iniziativa privata nel Comparto 4 del sub Comparto B del nuovo P.d.Z. 167, il parere paesaggistico favorevole con prescrizioni, di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/Paesaggio, nei termini riportati in narrativa fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle NTA del PUTT/P e ciò prima del rilascio della C.E. stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle NTA del PUTT/paesaggio.

Di PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 giugno 2006, n. 770

Fasano (Br) – Piano di Lottizzazione zona C3 - Comparto 3 – Territorio costruito di Pozzo Faceto - Delibera Consiglio Comunale 12/2005. Diniego parere paesaggistico art. 5.03 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Urbanistico Tematico per il Paesaggio (PUTT/P).

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio Prof.ssa Angela Barbanente sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente f.f. dell'Ufficio Paesaggio e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue.

“Si premette che con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n° 6 del 11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio. L'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati, i piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando

prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del Titolo II del D.L.vo n° 490/99, o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico.

Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni, dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si rappresenta che dal Comune di FASANO nei cui territorio vi sono località sottoposte a vincolo paesaggistico, è pervenuta la sotto elencata domanda per il rilascio del parere di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato all'Urbanistica ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ed in particolare

- agli indirizzi di tutela (art. 2.02) previsti per gli/l'ambiti/o esteso/interessati/o;
- al rispetto delle direttive di tutela (art. 3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal P.U.T.T./P o, se presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturanti i siti interessati (Titolo III) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni-modificazioni apportate (art. 5.07);
- alla legittimità delle procedure;
- all'idoneità paesaggistico - ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali.

INTERVENTO: Piano di lottizzazione comparto n° 3 del P.R.G. di Fasano (BR)

Soggetto proponente: sig. Diceghe Angelo

Con nota n° 26929 del 28/07/2005, acquisita al prot. N° 6414 del 30/08/2005 del Settore Urbani-

stico Regionale, il Comune di FASANO ha trasmesso la documentazione scritto-grafica relativa al Piano di Lottizzazione del Comparto n° 3 del P.R.G. vigente nel comune di Fasano, presentato dalla ditta di cui all'oggetto.

La documentazione trasmessa risulta costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica illustrativa - bis (ottobre 2004);
- Norme tecniche di attuazione (luglio 2004);
- Tav. 1/bis: Localizzazione su aerofotogrammetria, stralcio di P.R.G., stralcio catastale digitalizzato, individuazione zonizzazione su stralcio catastale digitalizzato, individuazione zonizzazione su stralcio aereofotogrammetrico, individuazione aree da cedere all'Amministrazione Comunale, tabella individuazione proprietà (ottobre 2004);
- Tav. 2/bis: Stralcio aereofotogrammetrico con inserimento progettuale, zonizzazione e dati di progetto, planimetria distanze, allineamenti, quote, parametri progettuali, planimetria di progetto, planimetria opere di urbanizzazione (ottobre 2004);
- Tav. 3 Profili longitudinali, tipologia edilizia (luglio 2004);
- Tav. 4 Rilievo fotografico;
- Stralcio catastale (luglio 2004);
- Schema di convenzione bis (ottobre 2004);
- Relazione introduttiva alle norme di cui al P.U.T.T. e relazione tecnica illustrativa finalizzata all'ottenimento del parere paesaggistico di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T.
- Atlanti P.U.T.T. della documentazione cartografica.

Il programma costruttivo in parola, che prevede la realizzazione di insediamenti residenziali, ricade su aree individuate in catasto al Fg. n° 82 del N.C.T. ptc. n° 335, 336.

La soluzione progettuale proposta si articola secondo i seguenti parametri urbanistico - edilizi più significativi:

- Totale superficie comparto	mq. 4.726,07
- Superficie territoriale	mq. 3.843,57
- I.f.t.	mc/mq 0,55
- Volume edificabile max	mc. 2.113,96
- Abitanti insediabili	n. 21,14

- Superficie a standards	mq. 380,52
• Verde pubblico	mq. 190,26
• Istruzione/int. comune	mq. 137,41
• Parcheggio pubblico	mq. 52,85
- Sup. strade di P.R.G.	mq 882,50
- Sup. strade di P.d. L.	mq 293

Esaminati gli atti, per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue:

- Il P.U.T.T./P. classifica l'area interessata dall'intervento proposto parte quale Ambito Territoriale Esteso di tipo "B" di valore rilevante (art. 2.01 punto 1.2 delle N.T.A. del P.U.T.T./P) e parte quale Ambito Territoriale Esteso di tipo "C" di valore distinguibile (art. 2.01 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P).

In particolare la classificazione "B" individua secondo il P.U.T.T./P. un "valore rilevante laddove sussistano condizioni di compresenza di più beni costitutivi con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti"

- Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile "B" prevedono la "conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale; recupero delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori e/o mitigazione degli effetti negativi; massima cautela negli interventi di trasformazione del territorio" (art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.).

- Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo "8", quale quello in specie e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:

- Con riferimento al sistema "assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico" le direttive di tutela prescrivono che "va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche (definiti gli A. T. D. di cui all'art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale"; si prescrive altresì che "va mantenuto l'assetto geomorfologico d'insieme e vanno

individuati i modi: per la conservazione e difesa del suolo ed il ripristino di condizioni di equilibrio ambientale; per la riduzione delle condizioni di rischio; per la difesa dall'inquinamento delle sorgenti e delle acque superficiali e sotterranee...".

- Con riferimento al sistema "copertura botanico vegetazionale e colturale" le direttive di tutela prescrivono "la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono", si prescrive altresì che "per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui al punto 3 dell'art. 3.03, va evitato: l'apertura di nuove cave la costituzione di nuove strade e l'ampliamento di quelle esistenti; l'allocazione, di discariche o depositi di rifiuti, la modificazione dell'assetto idrogeologico. La possibilità di allocare insediamenti abitativi e produttivi, tralicci e/o antenne, linee aeree, condotte sotterranee o pensili, ecc., va verificata mediante apposito di impatto paesaggistico sul sistema botanico-vegetazionale con definizione delle eventuali opere di mitigazione"
- Per quanto attiene al sistema "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa" va perseguita "la tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando, per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti"; si prescrive altresì che "per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art. 3.04 va evitata ogni alterazione della integrità visuale e va perseguita la riqualificazione, del contesto",

La classificazione "C" individua secondo il P.U.T.T./P. un "valore distinguibile laddove, sussistono condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti"

- Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile "C" prevedono la "salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione, trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica" (art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) - Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo "C", quale quello in specie e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:
- Con riferimento al sistema "assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico" le direttive di tutela prescrivono che "va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche, ed idrogeologiche (definiti gli A.T.D. di cui all'art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale"; si prescrive altresì che "le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree...".
- Con riferimento al sistema "copertura botanico vegetazionale e colturale" le direttive di tutela prescrivono "la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono", si prescrive altresì che "tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale, la sua ricostituzione le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo."
- Per quanto attiene al sistema "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa" va perse-

guita “la tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti”; si prescrive altresì che “per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all’art. 3.04, va evitata ogni destinazione d’uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione”.

Dalla documentazione scritto-grafica trasmessa, ed in particolare dalla relazione paesaggistica per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico (Ambiti Territoriali Distinti) si rappresenta quanto segue:

- Sistema geologico, geomorfologico, ed idrogeologico:

L’area d’intervento risulta marginalmente interessata da una componente di rilevante ruolo dell’assetto paesistico-ambientale complessivo dell’ambito territoriale di riferimento.

In particolare l’area d’intervento è interessata dalla presenza di una emergenza morfologica ed idrogeologica, (“Lama c/o masseria fama di canne”) evidenziata sulla tavola tematica del P.U.T.T./P. relativa all’idrologia superficiale, e che costituisce un Ambito Territoriale Distinto (A.T.D.) come identificato e definito dall’art. 3.06 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. per il quale si applicano i regimi di tutela di cui al punto 3.06.3 dell’art. 3.06 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e le prescrizioni di base di cui al punto 3.06.4 dell’art. 3.06 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

In particolare il P.d.L. di che trattasi, ricade nell’area annessa alla predetta lama ovvero nella fascia di mt. 150 dalla stessa.

- Sistema copertura botanico - vegetazionale e colturale e della potenzialità faunistica

L’area d’intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse biologico -

vegetazionale. L’area d’intervento è comunque interessata da soggetti arborei di pregio (alberature di ulivo) ed è prossima ad un ambito d’interesse faunistico individuato quale “biotopo fiume Piccolo” dalla cartografia tematica del P.U.T.T./P.

- Sistema della stratificazione storica dell’organizzazione insediativa:

L’area non risulta direttamente interessata da particolari beni storico - culturali di riconosciuto valore o ruolo nell’assetto paesistico. L’area d’intervento è prossima ad una segnalazione archeologica “Madonna di Pozzo Faceto” individuata dal P.U.T.T./P. nonché ad un manufatto di pregio architettonico denominato “Chiesa Santuario di S. Maria di Pozzo Guacito o Faceto” sottoposto a vincolo monumentale ai sensi del D.Lgs. 42/04.

La documentazione presentata evidenzia altresì che l’intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico risulta del tutto privo di specifici ordinamenti vincolistici previgenti all’entrata in vigore del P.U.T.T./P. (vincoli ex L. 1497/39, decreti Galasso, usi civici, vincolo idrogeologico).

Dalla documentazione trasmessa si evince che l’ambito territoriale esteso interessato dall’intervento nonché la stessa area interessata da trasformazione, risulta dotato di elementi paesaggistici di pregio caratterizzanti il contesto paesaggistico di riferimento (lama, alberature di pregio, Santuario, segnalazione archeologica).

In particolare si rileva una interferenza significativa della localizzazione dell’intervento in progetto con il regime di tutela e con le prescrizioni di base di cui all’art. 3.08.3 punto b) ed art. 3.08.4 punto 4.2 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. (opere ricadenti entro l’area annessa alla lama); un’interferenza con il regime di tutela e con le prescrizioni di base di cui all’art. 3.15.3 punto b) ed art. 3.15.4 punto 4.2 (area annessa ad area d’interesse archeologico) nonché un’interferenza con il regime di tutela e le prescrizioni di base di cui all’art. 3.14.3 punto 3.14.4 (beni diffusi del paesaggio agrario ricadenti in un A.T.E. di tipo B)

Premesso quanto sopra, si ritiene pertanto che l’intervento in parola, con riferimento specifico alla sua localizzazione ed alla soluzione progettuale adottata interferisce ovvero non è conforme agli

indirizzi di tutela previsti per l'ambito esteso interessato nonché non rispetta le direttive di tutela e le prescrizioni di base fissate dal P.U.T.T./P. per gli elementi paesaggistici strutturanti (titolo III) dove le prescrizioni di base risultano direttamente vincolanti e prevalenti rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione vigenti ed in corso di formazione in quanto costituenti il livello minimo inderogabile di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

La trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico, che l'intervento in progetto comporta, poiché andrà ad interferire direttamente e/o indirettamente, dal punto di vista localizzativo, con alcune componenti strutturanti l'attuale assetto paesaggistico è da reputarsi pertanto non compatibile con gli obiettivi generali di tutela insiti negli indirizzi e nelle direttive proprie dell'ambito territoriale esteso interessato fissate dalle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Con riferimento poi alla specifica soluzione progettuale adottata, si rappresenta che questa, per la sua articolazione planovolumetrica, risulta non idonea dal punto di vista paesaggistico-ambientale e culturale in quanto andrà ad operare una trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico dei luoghi pregiudizievole alla stessa conservazione dei rilevanti valori paesistici del sito.

A quanto sopra va altresì aggiunto che l'intervento in progetto come configurato, per le sue caratteristiche tipologiche, andrà ad operare una trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico non compatibile con la successiva qualificazione paesaggistica dell'ambito esteso di riferimento da operarsi mediante la pianificazione comunale sott'ordinata; nel contempo l'intervento, così come proposto, interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all'esterno dell'area d'intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità individuate dal P.U.T.T./P. oggetto di specifica tutela.

Premesso quanto innanzi, in relazione al parere paesaggistico previsto dall'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, per il progetto proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di dover esprimere parere negativo per le motivazioni in precedenza riportate.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dal l'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

“Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale”.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio Paesaggio e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI NON RILASCIARE al sig. Di Ceglie Angelo, relativamente al Piano di Lottizzazione Zona C3 - Comparto n. 3 - Territorio costruito di Pozzo Faceto - ricadente nel territorio del Comune di FASANO, il parere paesaggistico, di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/Paesaggio, per le motivazioni riportate in narrativa stante la non idoneità paesaggistica dell'intervento proposto ovvero il contrasto dello stesso con il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle NTA del PUTT/paesaggio.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 giugno 2006, n. 771

Fasano (Br) – Piano di Lottizzazione convenzionata - Comparto 11 – Zona residenziale di espansione C2 - Delibera Consiglio Comunale 15/2005. Rilascio parere paesaggistico art. 5.03 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Urbanistico Tematico per il Paesaggio (PUTT/P).

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Aspetto del Territorio Prof. Arch. Angela Barbanente sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente f.f. dell'Ufficio Paesaggio e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue.

“Si premette che con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P.n06 del 11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio. L'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati, i piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del Titolo II del D.L.vo n° 490/99, o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico.

Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni, dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si rappresenta che dal Comune di FASANO nel cui territorio vi sono località sottoposte a vincolo paesaggistico, è pervenuta la sotto elencata domanda per il rilascio del parere di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato all'Urbanistica ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ed in particolare

- agli indirizzi di tutela (art. 2.02) previsti per gli/l'ambiti/o esteso/interessati/o
- al rispetto delle direttive di tutela (art. 3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal P.U.T.T./P o, se presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturanti i siti interessati (Titolo III) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni-modificazioni apportate (art. 5.07);
- alla legittimità delle procedure;
- all'idoneità paesaggistico - ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali.

INTERVENTO: Piano di lottizzazione comparto n° 11 del P.R.G. di Fasano (BR)

Soggetto proponente: Angelini, Ammirabile, Cupertino e altri

Con nota n° 26931 del 28/07/2005, acquisita al prot. N° 6412 del 30/08/2005 del Settore Urbanistico Regionale, il Comune di FASANO ha trasmesso la documentazione scritto-grafica relativa al Piano di Lottizzazione del Comparto n° 11 del P.R.G. vigente nel comune di Fasano, presentato dalla ditta di cui all'oggetto.

La documentazione trasmessa risulta costituita dai seguenti elaborati:

- Allegato A Relazione tecnica;
- Allegato B Norme tecniche di attuazione;
- Allegato C Preventivo di spesa;

- Allegato D Schema di convenzione;
- TAV PL1 Stralcio P.R.G. vigente, stralcio aereofotogrammetrico dei luoghi, stralcio di mappa catastale;
- TAV PL2 Planimetria catastale del comparto, rilievo plano-altimetrico del comparto;
- TAV PL3 Planimetria di lottizzazione del comparto e parametri urbanistici;
- TAV PL4 Rilievo fotografico, calcolo volumetria edifici esistenti;
- TAV PL5 Planimetria di lottizzazione del comparto e parametri di progetto;
- TAV PL6 Profili stradali e sezioni;
- TAV PL7 Progetto di massima delle urbanizzazioni primarie;
- TAV PL8 Pianivolumetrico;
- TAV PL9 Schemi tipologici;
- Allegato E Relazione tecnica di compatibilità con il P.U.T.T.

Il programma costruttivo in parola, che prevede la realizzazione di insediamenti residenziali, ricade su aree individuate in catasto al Fg. n° 36 del N.C.T. ptc. n° 24, 33, 34, 35, 37, 38, 139.

La soluzione progettuale proposta si articola secondo i seguenti parametri urbanistico - edilizi più significativi:

- Superficie di comparto	mq. 12.302,02
- Superficie residenziale di espansione	mq. 10533,63
- I.f.t.	mc/mq 0,62
- Superficie esclusa dal P.d.L.	mq. 3.120
- Viabilità pubblica esistente	mq. 1205,34
- Volume unitario	mc/mq 0,59
- Volume edificabile	mc 4.714,87
- Viabilità di lottizzazione	mq. 3.435,20
- Area a standards (parcheggi)	mq. 875

Esaminati gli atti, per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue:

- Il P.U.T.T./P. classifica l'area interessata dall'intervento proposto quale Ambito Territoriale Esteso di tipo "C" di valore distinguibile (art. 2.01 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P)

Stante la classificazione "C" le aree interessate dall'intervento risultano pertanto sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P (art. 2.01 comma 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) e quindi si riscontra la legittimità dell'iter procedurale intrapreso dal Comune di FASANO con la richiesta di parere paesaggistico di che trattasi inoltrata ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

La classificazione "C" individua secondo il P.U.T.T./P. un "valore distinguibile laddove, sussistono condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti"

- Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile "C" prevedono la "salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica" (art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.)
- Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo "C", quale quello in specie e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:
 - Con riferimento al sistema "assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico" le direttive di tutela prescrivono che "va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche, ed idrogeologiche (definiti gli A.T.D. di cui all'art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale"; si prescrive altresì che "le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree...."
 - Con riferimento al sistema "copertura botanico vegetazionale e culturale" le direttive di tutela prescrivono "la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica la pro-

tezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono”, si prescrive altresì che “tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale, la sua ricostituzione le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo.”

- Per quanto attiene al sistema “stratificazione storica dell’organizzazione insediativa” va perseguita “la tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti”; si prescrive altresì che “per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all’art. 3.04, va evitata ogni destinazione d’uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione”.

Dalla documentazione scritto-grafica trasmessa, ed in particolare dalla relazione paesaggistica per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico (Ambiti Territoriali Distinti) si rappresenta quanto segue:

- Sistema geologico, geomorfologico, ed idrogeologico:

L’area d’intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo sull’assetto paesistico-ambientale complessivo dell’ambito di riferimento. L’area non è interessata in particolare dalla presenza di versanti, cigli di scarpata, crinali, lame, gravine, grotte etc. ovvero da elementi caratterizzanti il territorio dal punto di vista geologico geomorfologico - idrogeologico;

- Sistema copertura botanico - vegetazionale e colturale e della potenzialità faunistica

L’area d’intervento risulta interessata da una com-

ponente di rilevante ruolo dell’assetto paesistico-ambientale complessivo dell’ambito territoriale di riferimento. L’area d’intervento è interessata, in particolare, dalla presenza di alberature di ulivo di rilevante importanza per età, dimensione, significato scientifico e testimonianza storica, definiti dall’art. 3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. quali “Beni diffusi nel paesaggio agrario” per i quali si applicano i regimi di tutela di cui al punto 3.14.3 dell’art. 3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e le prescrizioni di base di cui al punto 3.14.4 dell’art. 3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

- Sistema della stratificazione storica dell’organizzazione insediativa:

L’area non risulta direttamente interessata da particolari beni storico - culturali di riconosciuto valore o ruolo nell’assetto paesistico né l’intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all’esterno dell’area d’intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità individuate dal P.U.T.T./P. oggetto di specifica tutela.

La documentazione presentata evidenzia altresì che l’intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico risulta del tutto privo di specifici ordinamenti vincolistici previgenti all’entrata in vigore del P.U.T.T./P. (vincoli ex L. 1497/39, decreti Galasso, usi civici, vincolo idrogeologico).

Entrando nel merito dell’intervento proposto, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che l’ambito territoriale di riferimento in cui l’intervento in progetto andrà a collocarsi non risulta caratterizzato da un elevato grado di naturalità attesa la presenza di ampie superfici coltivate e di una diffusa edificazione.

Con riferimento specifico all’area oggetto d’intervento questa non risulta direttamente interessata dalla presenza di alcun ambito territoriale distinto dei sistemi e/o elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico come identificati e definiti all’art. 3.01 titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./P. fatta eccezione per quanto attiene alla presenza di alcuni esemplari di ulivi monumentali, tutelati dal P.U.T.T./P. come “Beni diffusi nel paesaggio agrario”.

Più precisamente, la presenza di tali esemplari è attestata non solo dalla documentazione fotografica e dalle foto aeree trasmesse dalla ditta interessata, ma anche dalle fotografie allegate all'osservazione al P.d.L. pervenuta in data 6/6/2005 al Comune di Fasano dalla Sezione Verdi di Fasano.

Pertanto, in assenza di apposito strumento urbanistico adeguato al P.U.T.T./P. e/o di specifico provvedimento comunale di tutela di tali valenze paesaggistiche, per quanto attiene al posizionamento delle volumetrie previste in progetto, si rappresenta che le stesse potrebbero interferire direttamente con l'area di pertinenza dei "beni" sopracitati e/o con la relativa area annessa.

La soluzione progettuale presentata, ancorché integrata con gli elaborati trasmessi con nota del 20/03/2006, non procede ad una ricognizione di dettaglio delle alberature di pregio presenti nell'area d'intervento ovvero alla individuazione dell'area di pertinenza dei beni e della relativa area annessa; né differenzia le alberature di possibile espianto (e di successivo reimpianto nella stessa area) da quelle che invece, per la particolare conformazione del tronco e/o delle radici, risultano di fatto non espiantabili in quanto si pregiudicherebbe la loro stessa conservazione.

Pertanto, alla luce di quanto in precedenza riportato, si rileva un'interferenza significativa della soluzione progettuale adottata con i regimi di tutela e con le prescrizioni di base di cui all'art. 3.14 punti 3.14.3 e 3.14.4 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. ove le prescrizioni di base risultano direttamente vincolanti e prevalenti rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione vigenti ed in corso di formazione in quanto costituenti il livello minimo inderogabile di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Quanto sopra nel presupposto che le alberature di pregio in parola sono da considerarsi "Beni diffusi nel paesaggio agrario" che, ancorché non censiti dal P.U.T.T./P., sono comunque oggettivamente presenti sull'area interessata dal P.d.L. proposto.

Pertanto, ai fini della tutela delle alberature di pregio, non rileva il fatto che l'ambito territoriale

esteso oggetto di trasformazione sia classificato dal P.U.T.T./P. quale A.T.E. di tipo "C".

Si evidenzia a tal proposito che laddove l'ambito territoriale esteso di riferimento fosse invece classificato del tipo "A" e/o "B" sarebbe stata del tutto preclusa dagli indirizzi e dalle direttive di tutela del P.U.T.T./P. qualsiasi trasformazione paesaggistica del territorio, ovvero l'attuazione stessa dell'intervento lottizzativo proposto.

Ciò stante, in quanto l'ambito territoriale esteso in cui ricade il P.d.L. è classificato di tipo "C" dal P.U.T.T./P., si reputa possibile ed opportuno introdurre nella soluzione progettuale del P.d.L. proposto alcune misure di mitigazione e/o compensazione degli impatti rivenienti dalla prevista trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico che dovrà comunque, ad interventi effettuati, essere compatibile con la qualificazione paesaggistica del sito ed in particolare con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale; quanto sopra anche al fine di non derogare alle "prescrizioni di base" fissate dalle N.T.A. del P.U.T.T./P.

La soluzione progettuale del P.d.L. proposto dovrà necessariamente, in sede di progettazione definitiva, previa un'attenta ricognizione dello stato dei luoghi e censimento delle alberature di maggiore significato per età e dimensione, essere pertanto opportunamente riconfigurata prevedendo il posizionamento delle volumetrie e/o delle opere di progetto in maniera tale da non interferire con l'area di pertinenza delle alberature di pregio, a modifica della soluzione progettuale originaria che invece posiziona dette volumetrie in maniera indifferente al contesto vegetazionale esistente.

In particolare, le alberature di ulivo meno importanti per età, dimensione e testimonianza storica potranno essere oggetto di estirpazione e successivo reimpianto all'interno delle aree a verde dei lotti, ovvero implementate mediante la messa a dimora di soggetti arborei e/o arbustivi della flora locale da posizionarsi prevalentemente a ridosso delle volumetrie di progetto.

Le alberature più importanti per età e dimensione, che per la particolare conformazione del tronco e/o delle radici risultano invece non espiantabili, dovranno invece permanere in sito e pertanto il posizionamento delle opere previste nel progetto di P.d.L., laddove interferenti con le predette albera-

ture, dovrà necessariamente conformarsi ovvero essere riconfigurato.

Quanto sopra anche al fine di consentire, attraverso la conservazione del patrimonio botanico-vegetazionale autoctono, la mitigazione dell'impatto, soprattutto visivo, delle opere in progetto dai siti a maggiore fruizione visiva ovvero dai luoghi da cui si hanno le condizioni visuali per percepire aspetti significativi del contesto paesaggistico di riferimento in cui l'intervento andrà a collocarsi.

L'intervento in progetto, riconfigurato secondo le prescrizioni in precedenza riportate, che attengono al necessario riposizionamento delle opere in progetto all'esterno dell'area di pertinenza dei "Beni diffusi nel paesaggio agrario", comporterà una trasformazione fisica ed un diverso utilizzo del territorio che non andrà ad interferire in maniera significativa con le peculiarità paesaggistiche presenti sia nell'ambito territoriale esteso di riferimento che all'interno della specifica area d'intervento.

Premesso quanto sopra, si ritiene pertanto che l'intervento in parola, fermo restando la sua necessaria riconfigurazione secondo le prescrizioni in precedenza riportate, non interferisce, ovvero è conforme agli indirizzi di tutela previsti per l'ambito esteso interessato nonché rispetta le direttive di tutela e le prescrizioni di base fissate dal P.U.T.T./P. per gli elementi paesaggistici strutturanti (titolo III) l'ambito esteso interessato dalle opere.

Con riferimento poi alla specifica soluzione progettuale adottata, come riconfigurata secondo le prescrizioni in precedenza riportate, si rappresenta che questa, per la sua articolazione planivolumetrica, risulterà idonea dal punto di vista paesaggistico-ambientale e culturale in quanto andrà ad operare una trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico dei luoghi non pregiudizievole con la conservazione dei complessivi valori paesistici del sito, ovvero ancora compatibile con la successiva qualificazione paesaggistica dell'ambito esteso di riferimento da operarsi mediante la pianificazione comunale subordinata.

Premesso quanto innanzi, in relazione al parere paesaggistico previsto dall'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, per il progetto proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole con prescri-

zioni fermo restando la successiva fase degli adempimenti comunali in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica secondo le procedure di cui all'art. 5.01 delle N.T.A del P.U.T.T./P.

In particolare, in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica, l'Amministrazione Comunale dovrà procedere al controllo del recepimento delle seguenti prescrizioni da parte della soluzione progettuale presentata, finalizzate ad un migliore inserimento del programma costruttivo in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento:

- Previa attenta ricognizione e censimento dei soggetti arborei di pregio presenti nell'area di intervento, tutti i manufatti di progetto siano posizionati in maniera tale da non interferire con l'area di pertinenza dei "Beni diffusi nel paesaggio agrario", ed in particolare con le alberature di ulivo non espianabili di rilevante importanza per età, dimensione, significato scientifico e testimonianza storica. In particolare l'area annessa alle predette alberature di pregio dovrà essere dimensionata soprattutto in termini ambientali ovvero di vulnerabilità, cioè dovrà essere dimensionata in maniera tale da non arrecare alcun pregiudizio all'attuale stato vegetazionale dei soggetti arborei di pregio non espianabili.
- Le alberature di ulivo più giovani, ovvero espianabili, qualora ricadano in corrispondenza dei manufatti in progetto siano oggetto di estirpazione e successivo reimpianto ali,interno della stessa area d'intervento, ovvero implementate mediante la messa a dimora di soggetti arborei e/o arbustivi della flora locale da posizionarsi prevalentemente a ridosso dei volumi edilizi. Quanto sopra anche al fine di consentire, attraverso la tutela del patrimonio botanico-vegetazionale autoctono, la mitigazione dell'impatto, soprattutto visivo, delle opere in progetto dai siti a maggiore fruizione visiva ovvero dai luoghi da cui si hanno le condizioni visuali per percepire aspetti significativi del contesto paesaggistico di riferimento in cui l'intervento andrà a collocarsi. In particolare, il posizionamento delle alberature oggetto di reimpianto, oltre che a ridosso delle volumetrie di progetto, dovrà avvenire anche in adiacenza ai tracciati viari esistenti al fine di non

modificare, in maniera significativa, l'attuale percezione complessiva dei luoghi.

- Sempre in sede di esecuzione delle opere dovrà essere opportunamente garantito lo scorrimento e lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali in modo da non arrecare danno alla consistenza del suolo.
- Durante la fase dei lavori si dovrà procedere con le dovute accortezze evitando l'utilizzo sconsigliato dei mezzi di cantiere e/o la realizzazione di opere complementari (piste di accesso, depositi di materiale ecc.) che potrebbero provocare impatti diretti e/o indiretti sul contesto paesaggistico esistente ed in particolare sulle componenti paesaggistiche caratterizzanti (alberature di ulivo).
- La realizzazione dei tratti di viabilità e/o di percorsi pedonali dovrà avvenire limitando al minimo indispensabile i movimenti di terra ovvero senza modificazioni significative dell'attuale assetto orografico; detti tracciati dovranno prevedere una sistemazione della pavimentazione che non comporti la completa impermeabilizzazione del suolo.
- Con riferimento alle componenti storico-culturali siano opportunamente tutelati i "segni" delle tecniche di conduzione agricola: con riferimento ai muretti a secco in pietra locale, questi, se interessati direttamente dalle opere in progetto, dovranno essere ricostruiti in analogia formale e materica a quelli già esistenti nell'ambito di intervento. Si consiglia altresì l'utilizzo della pietra locale per la realizzazione delle recinzioni e per le sistemazioni esterne. Le coloriture esterne dei corpi di fabbrica in progetto siano realizzate con colori tenui e/o di colore bianco.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. fermo restando, nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, l'accertamento della rispondenza dell'intervento in progetto alle norme urbanistico-edilizie vigenti e la verifica della conformità dell'intervento alla strumentazione urbanistica gene-

rale vigente nonché la verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni riportate nel presente provvedimento.

Vengono fatti salvi dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

"Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale".

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio Paesaggio e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Di RILASCIARE alla ditta Angelini, Ammirabile, Cupertino e altri, relativamente al Piano di Lottizzazione convenzionata del comparto n. 11 - zona C2 di P.R.G. ricadente nel territorio del Comune di FASANO, il parere paesaggistico favorevole con prescrizioni, di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/Paesaggio, nei termini riportati in

narrativa fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle NTA del PUTT/Paesaggio e ciò prima del Mascio del permesso a costruire. stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle NTA del PUTT/paesaggio.

Di PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 giugno 2006, n. 772

Fasano (Br) – Piano di Lottizzazione convenzionata “Margherita” - Comparto 23 – Zona residenziale di espansione C3 - Delibera Consiglio Comunale 14/2005. Rilascio parere paesaggistico art. 5.03 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Urbanistico Tematico per il Paesaggio (PUTT/P).

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio Prof.ssa Angela Barbanente sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente f.f. dell'Ufficio Paesaggio e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue.

“Si premette che con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n° 6 del 11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio. L'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati, i piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del Titolo

II del D.L.vo n° 490/99, o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico.

Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni, dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si rappresenta che dal Comune di FASANO nel cui territorio vi sono località sottoposte a vincolo paesaggistico, è pervenuta la sotto elencata domanda per il rilascio del parere di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato all'Urbanistica ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ed in particolare

- agli indirizzi di tutela (art. 2.02) previsti per gli/l'ambiti/o estesi/o interessati/o
- al rispetto delle direttive di tutela (art. 3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal P.U.T.T./P o, se presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturanti i siti interessati (Titolo III) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni-modificazioni apportate (art. 5.07);
- alla legittimità delle procedure;
- all'idoneità paesaggistico - ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali.

INTERVENTO: Piano di lottizzazione comparto n° 23 del P.R.G. di Fasano (BR)
Soggetto proponente: De Luca, Cofano, Angelini e altri

Con nota n° 26932 del 25/07/2005, acquisita al prot. N6413 del 30/08/2005 del Settore Urbanistico Regionale. Il Comune di FASANO ha trasmesso la documentazione scritto-grafica relativa al Piano di Lottizzazione del Comparto n° 23 del P.R.G. vigente nel comune di Fasano, presentato dalla ditta di cui all'oggetto.

La documentazione trasmessa risulta costituita dai seguenti elaborati:

- Allegato A Relazione tecnica;
- Allegato B Norme tecniche di attuazione;
- Allegato C Preventivo di spesa;
- Allegato D Schema di convenzione;
- TAV PL1 Stralcio P.R.G. vigente, stralcio aereofotogrammetrico del luoghi, stralcio di mappa catastale;
- TAV PL2 Planimetria catastale del comparto, rilievo piano-altimetrico del comparto;
- TAV PL3 Planimetria di lottizzazione del comparto e parametri urbanistici;
- TAV PL4 Rilievo fotografico, calcolo volumetria edifici esistenti;
- TAV PL5 Planimetria di lottizzazione del comparto e parametri di progetto;
- TAV PL6 Profili stradali e sezioni;
- TAV PL7 Progetto di massima delle urbanizzazioni primarie;
- TAV PL8 Tipologie edilizie;
- TAV PL9 Pianivolumetrico;
- TAV PL10 Rilievo alberature esistenti;
- Allegato E Relazione tecnica di compatibilità con il P.U.T.T.

Il programma costruttivo in parola, che prevede la realizzazione di insediamenti residenziali, ricade su aree individuate in catasto al Fg. n° 43 del N.C.T. ptc. n° 50, 96, 109, 128, 462, 769, 1026, 1224, 1029, 1225, 1099, 79, e al Fg. n° 56 del N.C.T. ptc. 3, 79, 78, 171.

La soluzione progettuale proposta si articola secondo i seguenti parametri urbanistico - edilizi' più significativi:

- Superficie di comparto	mq. 36.616
- Superficie residenziale	mq. 30.738
- I.f.t.	mc/mq 0,31
- Superficie esclusa dal P.d.L.	mq. 5.715
- Viabilità pubblica esistente	mq. 4.619,30

- Volume unitario	mc/mq 0,28
- Volume edificabile	mc 7.028,07
- Abitanti insediabili	n. 70,28
- Superficie a Standard di progetto	mq. 1.723
- Viabilità di lottizzazione	mq. 3.435,20

Esaminati gli atti, per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue:

- Il P.U.T.T./P. classifica l'area interessata dall'intervento proposto quale Ambito Territoriale Esteso di tipo "C" di valore distinguibile (art. 2.01 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P)

Stante la classificazione "C" le aree interessate dall'intervento risultano pertanto sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P (art. 2.01 comma 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) e quindi si riscontra la legittimità dell'iter procedurale intrapreso dal Comune di FASANO con la richiesta di parere paesaggistico di che trattasi inoltrata ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

La classificazione "C" individua secondo il P.U.T.T./P. un "valore distinguibile laddove, sussistono condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti"

- Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile "C" prevedono la "salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica" (art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.)

- Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo "C", quale quello in specie e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:

- Con riferimento al sistema "assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico" le direttive di tutela prescrivono che "va perseguita la tutela delle componenti geologiche,

geomorfologiche, ed idrogeologiche (definiti gli A.T.D. di cui all'art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale"; si prescrive altresì che "le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree...".

- Con riferimento al sistema "copertura botanico vegetazionale e colturale" le direttive di tutela prescrivono "la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica ja protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono", si prescrive altresì che "tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale, la sua ricostituzione le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo."

- Per quanto attiene al sistema "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa" va perseguita "la tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti"; si prescrive altresì che "per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art. 3.04 va evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione".

Dalla documentazione scritto-grafica trasmessa, ed in particolare dalla relazione paesaggistica per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico (Ambiti Territoriali Distinti) si rappresenta quanto segue:

- Sistema geologico, geomorfologico, ed idrogeologico:

L'area d'intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo sull'assetto paesistico - ambientale complessivo dell'ambito di riferimento. L'area non è interessata in particolare dalla presenza di versanti, cigli di scarpata, crinali, lame, gravine, grotte etc. ovvero da elementi caratterizzanti il territorio dal punto di vista geologico geomorfologico - idrogeologico;

- Sistema copertura botanico - vegetazionale e colturale e della potenzialità faunistica:

L'area d'intervento risulta interessata da una componente di rilevante ruolo dell'assetto paesistico-ambientale complessivo dell'ambito territoriale di riferimento. L'area d'intervento è interessata, in particolare, dalla presenza di alberature di ulivo di rilevante importanza per età, dimensione, significato scientifico e testimonianza storica, definiti dall'art. 3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. quali "Beni diffusi nel paesaggio agrario", per i quali si applicano i regimi di tutela di cui al punto 3.14.3 dell'art. 3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e le prescrizioni di base di cui al punto 3.14.4 dell'art. 3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

- Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa:

L'area non risulta direttamente interessata da particolari beni storico - culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesistico né l'intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all'esterno dell'area l'intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità individuate dal P.U.T.T./P. oggetto di specifica tutela.

La documentazione presentata evidenzia altresì che l'intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico risulta del tutto privo di specifici ordinamenti vincolistici previgenti all'entrata in vigore del P.U.T.T./P. (vincoli ex L. 1497/39, decreti Galasso, usi civici, vincolo idrogeologico).

Entrando nel merito dell'intervento proposto, sulla base della documentazione trasmessa, si rap-

presenta che l'ambito territoriale di riferimento in cui l'intervento in progetto andrà a collocarsi non risulta caratterizzato da un elevato grado di naturalità attesa la presenza di ampie superfici coltivate e di una diffusa edificazione.

Con riferimento specifico all'area oggetto d'intervento questa non risulta direttamente interessata dalla presenza di alcun ambito territoriale distinto dei sistemi e/o elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico come identificati e definiti all'art. 3.01 titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./P. fatta eccezione per quanto attiene alla presenza di alcuni esemplari di ulivi monumentali, tutelati dal P.U.T.T./P. come "Beni diffusi nel paesaggio agrario".

Più precisamente, la presenza di tali esemplari è attestata non solo dalla documentazione fotografica e dalle foto aeree trasmesse dalla ditta interessata, ma anche dalle fotografie allegate all'osservazione al P.d.L. pervenuta in data 6/6/2005 al Comune di Fasano dalla Sezione Verdi di Fasano.

Pertanto, in assenza di apposito strumento urbanistico adeguato al P.U.T.T./P. e/o di specifico provvedimento comunale di tutela di tali valenze paesaggistiche, per quanto attiene al posizionamento delle volumetrie previste in progetto, si rappresenta che le stesse potrebbero interferire direttamente con l'area di pertinenza dei "beni" sopracitati e/o con la relativa area annessa.

La soluzione progettuale presentata, ancorché integrata con gli elaborati trasmessi con nota del 20/3/2006, non procede ad una ricognizione di dettaglio delle alberature di pregio presenti nell'area d'intervento ovvero alla individuazione dell'area di pertinenza dei beni e della relativa area annessa; né differenzia le alberature di possibile espianto (e di successivo reimpianto nella stessa area) da quelle che invece, per la particolare conformazione del tronco e/o delle radici, risultano di fatto non espianabili in quanto si pregiudicherebbe la loro stessa conservazione.

Pertanto, alla luce di quanto in precedenza riportato, si rileva un'interferenza significativa della soluzione progettuale adottata con i regimi di tutela

e con le prescrizioni di base di cui all'art. 3.14 punti 3.14.3 e 3.14.4 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. ove le prescrizioni di base risultano direttamente vincolanti e prevalenti rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione vigenti ed in corso di formazione in quanto costituenti il livello minimo inderogabile di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli ATID. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Quanto sopra nel presupposto che le alberature di pregio in parola sono da considerarsi "Beni diffusi nel paesaggio agrario" che, ancorché non censiti dal P.U.T.T./P., sono comunque oggettivamente presenti sull'area interessata dal P.d.L. proposto.

Pertanto, ai fini della tutela delle alberature di pregio, non rileva il fatto che l'ambito territoriale esteso oggetto di trasformazione sia classificato dal P.U.T.T./P. quale A.T.E. di tipo "C".

Si evidenzia a tal proposito che laddove l'ambito territoriale esteso di riferimento fosse invece classificato del tipo "A" e/o "B" sarebbe stata del tutto preclusa dagli indirizzi e dalle direttive di tutela del P.U.T.T./P. qualsiasi trasformazione paesaggistica del territorio, ovvero l'attuazione stessa dell'intervento lottizzativo proposto.

Ciò stante, in quanto l'ambito territoriale esteso in cui ricade il P.d.L. è classificato di tipo "C" dal P.U.T.T./P., si reputa possibile ed opportuno introdurre nella soluzione progettuale del P.d.L. proposto alcune misure di mitigazione e/o compensazione degli impatti rivenienti dalla prevista trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico che dovrà comunque, ad interventi effettuati, essere compatibile con la qualificazione paesaggistica del sito ed in particolare con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale; quanto sopra anche al fine di non derogare alle "prescrizioni di base" fissate dalle N.T.A. del P.U.T.T./P.

La soluzione progettuale del P.d.L. proposto dovrà necessariamente, in sede di progettazione definitiva, previa un'attenta ricognizione dello stato dei luoghi e censimento delle alberature di maggiore significato per età e dimensione, essere per-

tanto opportunamente riconfigurata prevedendo il posizionamento delle volumetrie e/o delle opere di progetto in maniera tale da non interferire con l'area di pertinenza delle alberature di pregio, a modifica della soluzione progettuale originaria che invece posiziona dette volumetrie in maniera indifferente al contesto vegetazionale esistente.

In particolare, le alberature di ulivo meno importanti per età, dimensione e testimonianza storica potranno essere oggetto di estirpazione e successivo reimpianto all'interno delle aree a verde dei lotti, ovvero implementate mediante la messa a dimora di soggetti arborei e/o arbustivi della flora locale da posizionarsi prevalentemente a ridosso delle volumetrie di progetto.

Le alberature più importanti per età e dimensione, che per la particolare conformazione del tronco e/o delle radici risultano invece non espianabili, dovranno invece permanere in sito e pertanto il posizionamento delle opere previste nel progetto di P.d.L., laddove interferenti con le predette alberature, dovrà necessariamente conformarsi ovvero essere riconfigurato.

Quanto sopra anche al fine di consentire, attraverso la conservazione del patrimonio botanico-vegetazionale autoctono, la mitigazione dell'impatto, soprattutto visivo, delle opere in progetto dai siti a maggiore fruizione visiva ovvero dai luoghi da cui si hanno le condizioni visuali per percepire aspetti significativi del contesto paesaggistico di riferimento in cui l'intervento andrà a collocarsi.

L'intervento in progetto, riconfigurato secondo le prescrizioni in precedenza riportate, che attengono al necessario riposizionamento delle opere in progetto all'esterno dell'area di pertinenza dei "Beni diffusi nel paesaggio agrario", comporterà una trasformazione fisica ed un diverso utilizzo del territorio che non andrà ad interferire in maniera significativa con le peculiarità paesaggistiche presenti sia nell'ambito territoriale esteso di riferimento che all'interno della specifica area d'intervento.

Premesso quanto sopra, si ritiene pertanto che l'intervento in parola, fermo restando la sua necessaria riconfigurazione secondo le prescrizioni in

precedenza riportate, non interferisce, ovvero è conforme agli indirizzi di tutela previsti per l'ambito esteso interessato nonché rispetta le direttive di tutela e le prescrizioni di base fissate dal P.U.T.T./P. per gli elementi paesaggistici strutturanti (titolo III) l'ambito esteso interessato dalle opere.

Con riferimento poi alla specifica soluzione progettuale adottata, come riconfigurata secondo le prescrizioni in precedenza riportate, si rappresenta che questa, per la sua articolazione planivolumetrica, risulterà idonea dal punto di vista paesaggistico-ambientale e culturale in quanto andrà ad operare una trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico dei luoghi non pregiudizievole con la conservazione dei complessivi valori paesistici del sito, ovvero ancora compatibile con la successiva qualificazione paesaggistica dell'ambito esteso di riferimento da operarsi mediante la pianificazione comunale sottordinata.

Premesso quanto innanzi, in relazione al parere paesaggistico previsto dall'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, per il progetto proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole con prescrizioni fermo restando la successiva fase degli adempimenti comunali in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica secondo le procedure di cui all'art. 5.01 delle N.T.A del P.U.T.T./P.

In particolare, in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica, l'Amministrazione Comunale dovrà procedere al controllo del recepimento delle seguenti prescrizioni da parte della soluzione progettuale presentata, finalizzate ad un migliore inserimento del programma costruttivo in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento:

- Previa attenta ricognizione e censimento dei soggetti arborei di pregio presenti nell'area di intervento, tutti i manufatti di progetto siano posizionati in maniera tale da non interferire con l'area di pertinenza dei "Beni diffusi nel paesaggio agrario", ed in particolare con le alberature di ulivo non espianabili di rilevante importanza per età, dimensione, significato scientifico e testimonianza storica. In particolare l'area annessa alle predette alberature di pregio dovrà essere dimen-

sionata soprattutto in termini ambientali ovvero di vulnerabilità, cioè dovrà essere dimensionata in maniera tale da non arrecare alcun pregiudizio all'attuale stato vegetazionale dei soggetti arborei di pregio non espianabili.

- Le alberature di ulivo più giovani, ovvero espianabili, qualora ricadano in corrispondenza dei manufatti in progetto siano oggetto di estirpazione e successivo reimpianto all'interno della stessa area l'intervento, ovvero implementate mediante la messa a dimora di soggetti arborei e/o arbustivi della flora locale da posizionarsi prevalentemente a ridosso dei volumi edilizi. Quanto sopra anche al fine di consentire, attraverso la tutela del patrimonio botanico-vegetazionale autoctono, la mitigazione dell'impatto, soprattutto visivo, delle opere in progetto dai siti a maggiore fruizione visiva ovvero dai luoghi da cui si hanno le condizioni visuali per percepire aspetti significativi del contesto paesaggistico di riferimento in cui l'intervento andrà a collocarsi. In particolare, il posizionamento delle alberature oggetto di reimpianto, oltre che a ridosso delle volumetrie di progetto, dovrà avvenire anche in adiacenza ai tracciati viari esistenti al fine di non modificare, in maniera significativa, l'attuale percezione complessiva dei luoghi.
- Sempre in sede di esecuzione delle opere dovrà essere opportunamente garantito lo scorrimento e lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali in modo da non arrecare danno alla consistenza del suolo.
- Durante la fase dei lavori si dovrà procedere con le dovute accortezze evitando l'utilizzo sconsigliato dei mezzi di cantiere e/o la realizzazione di opere complementari (piste di accesso, depositi di materiale ecc) che potrebbero provocare impatti diretti e/o indiretti sul contesto paesaggistico esistente ed in particolare sulle componenti paesaggistiche caratterizzanti (alberature di ulivo).
- La realizzazione dei tratti di viabilità e/o di percorsi pedonali dovrà avvenire limitando al minimo indispensabile i movimenti di terra ovvero senza modificazioni significative dell'attuale assetto orografico; detti tracciati dovranno

prevedere una sistemazione della pavimentazione che non comporti la completa impermeabilizzazione del suolo.

- Con riferimento alle componenti storico-culturali siano opportunamente tutelati i "segni" delle tecniche di conduzione agricola: con riferimento ai muretti a secco in pietra locale, questi, se interessati direttamente dalle opere in progetto, dovranno essere ricostruiti in analogia formale e materica a quelli già esistenti nell'ambito di intervento. Si consiglia altresì l'utilizzo della pietra locale per la realizzazione delle recinzioni e per le sistemazioni esterne. Le coloriture esterne dei corpi di fabbrica in progetto siano realizzate con colori tenui e/o di colore bianco.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. fermo restando, nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, l'accertamento della rispondenza dell'intervento in progetto alle norme urbanistico-edilizie vigenti e la verifica della conformità dell'intervento alla strumentazione urbanistica generale vigente nonché la verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni riportate nel presente provvedimento.

Vengono fatti salvi dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

"Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale".

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie

sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio Paesaggio e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Di RILASCIARE alla ditta De Luca, Cofano, Angelini e altri, relativamente al Piano di Lottizzazione convenzionata "Margherita" - zona C3 del comparto n. 23 di P.R.G. ricadente nel territorio del Comune di FASANO, il parere paesaggistico favorevole con prescrizioni, di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/Paesaggio, nei termini riportati in narrativa fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle NTA del PUTT/Paesaggio e ciò prima del rilascio del permesso a costruire, stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle NTA del PUTT/paesaggio.

Di PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 giugno 2006, n. 773

Fasano (Br) – Piano di Lottizzazione "Contrada Santa Margherita"- Comparto 26 – Delibera

Consiglio Comunale 16 del 20/04/2005. Rilascio parere paesaggistico art. 5.03 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Urbanistico Tematico per il Paesaggio (PUTT/P).

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio Prof.ssa Angela Barbanente sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente f.f. dell'Ufficio Paesaggio e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue.

“Si premette che con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n° 6 del 11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio. L'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati, i piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del Titolo II del D.L.vo n° 490/99, o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico.

Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni, dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si rappresenta che dal Comune di FASANO nel cui territorio vi sono località sottoposte a vincolo paesaggistico, è pervenuta la sotto elencata domanda per il rilascio del parere di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato all'Urbanistica ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ed in particolare

- agli indirizzi di tutela (art. 2.02) previsti per gli/l'ambiti/o estesi/o interessati/o
- al rispetto delle direttive di tutela (art.3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal P.U.T.T./P o, se presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturali i siti interessati (Titolo III) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni-modificazioni apportate (art. 5.07);
- alla legittimità delle procedure;
- all'idoneità paesaggistico - ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali.

**INTERVENTO: Piano di lottizzazione zona C1 - comparto n° 26 del P.R.G. di Fasano (BR)
Soggetto proponente Neglia, Patronelli e altri.**

Con nota n° 30786 del 02/09/2005 acquisita al prot. N07028 del 19/09/2005 del Settore Urbanistico Regionale. Il Comune di FASANO ha trasmesso la documentazione scritto-grafica relativa al Piano di Lottizzazione del Comparto n° 26 del P.R.G. vigente nel comune di Fasano, presentato dalla ditta di cui all'oggetto.

La documentazione trasmessa risulta costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica;
- Norme tecniche di attuazione;
- Convenzione comparto "26";
- Documentazione fotografica;
- Stralcio di P.R.G. su grafici 2004;
- Delimitazione comparto n. 26 su base catastale;
- Delimitazione comparto n. 26 su base aereofotogrammetrica;
- Piano quotato;
- Planivolumetrico, piano quotato planimetrico;
- Rete idrica esistente e di progetto;
- Rete fognante esistente e di progetto;
- Rete ENEL e pubblica illuminazione esistente e di progetto;
- Rete gas esistente e di progetto;

- Profili di progetto e tipologie edilizie;
- Computo metrico;

Il programma costruttivo in parola, che prevede la realizzazione di insediamenti residenziali, ricade su aree individuate in catasto al Fg. n° 43 pct. n° 1247, 1314, 1315, 1316, 37, 208, 272, 122.

La soluzione progettuale proposta si articola secondo i seguenti parametri urbanistico - edilizi più significativi:

- Superficie territoriale di comparto al netto della viabilità (via S. Margherita) mq. 16.500,56
- I.f.t. mc/mq 0,93
- Volume edificabile mc 12.197,42
- Superficie fondiaria netta mq. 9322,45
- Rc 0,50
- Altezza massima di progetto ml. 12,00
- Superficie per attività commerciali mq. 389,84
- Abitanti insediabili n. 109,3
- Aree a standard mq. 2.279,32
- Verde attrezzato mq. 1.850,13
- Parcheggio mq. 429,20

Per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue:

- Il P.U.T.T./P. classifica l'area interessata dall'intervento proposto quale Ambito Territoriale Esteso di tipo "C" di valore distinguibile (art. 2.01 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P)

Stante la classificazione "C" le aree interessate dall'intervento risultano pertanto sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P (art. 2.01 comma 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) e quindi si riscontra la legittimità dell'iter procedurale intrapreso dal Comune di FASANO con la richiesta di parere paesaggistico di che trattasi inoltrata ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

La classificazione "C" individua secondo il P.U.T.T./P. un "valore distinguibile laddove, sussistono condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti"

- Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore

distinguibile “C” prevedono la “ salvaguardia e valorizzazione dell’assetto attuale se qualificato; trasformazione dell’assetto attuale se compromesso, per il ripristino e l’ulteriore qualificazione; trasformazione dell’assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica” (art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) - Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo “C”, quale quello in specie e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:

Con riferimento al sistema “assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico” le direttive di tutela prescrivono che “va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche, ed idrogeologiche(definienti gli A.T.D. di cui all’art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale”; si prescrive altresì che “le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l’assetto geomorfologico d’insieme e conservare l’assetto idrogeologico delle relative aree....”.

Con riferimento al sistema “copertura botanico vegetazionale e colturale” le direttive di tutela prescrivono “la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale, di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono”, si prescrive altresì che “ tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale, la sua ricostituzione le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo.”

Per quanto attiene al sistema “stratificazione storica dell’organizzazione insediativa” va perseguita “la tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti

gli ambiti territoriali(art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione sia la salvaguardia Iripristino del contesto in cui sono inseriti”; si prescrive altresì che “per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all’art. 3.04, va evitata ogni destinazione d’uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione”.

Dalla documentazione scritto-grafica trasmessa, ed in particolare dalla relazione paesaggistica per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico (Ambiti Territoriali Distinti) si rappresenta quanto segue:

- Sistema geologico, geomorfologico, ed idrogeologico:

L’area d’intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo sull’assetto paesistico - ambientale complessivo dell’ambito di riferimento. L’area non è interessata in particolare dalla presenza di versanti, cigli di scarpata, crinali, lame, gravine, grotte etc. ovvero da elementi caratterizzanti il territorio dal punto di vista geologico-geomorfologico - idrogeologico;

- Sistema copertura botanico - vegetazionale e colturale e della potenzialità faunistica

L’area d’intervento risulta interessata da una componente di rilevante ruolo dell’assetto paesistico-ambientale complessivo dell’ambito territoriale di riferimento. L’area d’intervento è interessata, in particolare, dalla presenza di alberature di ulivo di rilevante importanza per età, dimensione, significato scientifico e testimonianza storica, definiti dall’art. 3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. quali “Beni diffusi nel paesaggio agrario”, per i quali si applicano i regimi di tutela di cui al punto 3.14.3 dell’art. 3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e le prescrizioni di base di cui al punto 3.14.4 dell’art. 3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

- Sistema della stratificazione storica dell’organizzazione insediativa:

L’area non risulta direttamente interessata da par-

ticolari beni storico - culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesistico né l'intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all'esterno dell'area d'intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità individuate dai P.U.T.T./P. oggetto di specifica tutela.

L'area oggetto di intervento è interessata da un elemento d'interesse storico-culturale dell'organizzazione insediativa nell'agro (edicola votiva) non individuata dal P.U.T.T./P. che comunque risulta integralmente preservata dalla soluzione progettuale del P.d.L. presentato (area a standard).

La documentazione presentata evidenzia altresì che l'intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico risulta del tutto privo di specifici ordinamenti vincolistici previgenti all'entrata in vigore del P.U.T.T./P. (vincoli ex L. 1497/39, decreti Galasso, usi civici, vincolo idrogeologico).

Entrando nel merito dell'intervento proposto, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che l'ambito territoriale di riferimento in cui l'intervento in progetto andrà a collocarsi non risulta caratterizzato da un elevato grado di naturalità attesa la presenza di ampie superfici coltivate e di una diffusa edificazione.

Con riferimento specifico all'area oggetto d'intervento questa non risulta direttamente interessata dalla presenza di alcun ambito territoriale distinto dei sistemi e/o elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico come identificati e definiti all'art. 3.01 titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./P. fatta eccezione per quanto attiene alla presenza di alcuni esemplari di ulivi monumentali, tutelati dal P.U.T.T./P. come "Beni diffusi nel paesaggio agrario".

Più precisamente, la presenza di tali esemplari è attestata non solo dalla documentazione fotografica e dalle foto aree trasmesse dalla ditta interessata, ma anche dalle fotografie allegate all'osservazione n. 2 al P.d.L. pervenuta in data 6/6/2005 al Comune di Fasano dalla Sezione Verdi di Fasano.

Pertanto, in assenza di apposito strumento urbanistico adeguato al P.U.T.T./P. e/o di specifico provvedimento comunale di tutela di tali valenze paesaggistiche, per quanto attiene al posizionamento delle volumetrie previste in progetto, si rappresenta

che le stesse potrebbero interferire direttamente con l'area di pertinenza dei "beni" sopracitati e/o con la relativa area annessa.

La soluzione progettuale presentata non procede ad una ricognizione di dettaglio delle alberature di pregio presenti nell'area d'intervento ovvero alla individuazione dell'area di pertinenza dei beni e della relativa area annessa; né differenzia le alberature di possibile espianto (e di successivo reimpianto nella stessa area) da quelle che invece, per la particolare conformazione del tronco e/o delle radici, risultano di fatto non espiantabili in quanto si pregiudicherebbe la loro stessa conservazione.

Pertanto, alla luce di quanto in precedenza riportato, si rileva un'interferenza significativa della soluzione progettuale adottata con i regimi di tutela e con le prescrizioni di base di cui all'art. 3.14 punti 3.14.3 e 3.14.4 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. ove le prescrizioni di base risultano direttamente vincolanti e prevalenti rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione vigenti ed in corso di formazione in quanto costituenti il livello minimo inderogabile di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli ATID. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Ciò stante si reputa opportuno introdurre nella soluzione progettuale del P.d.L. proposto alcune misure di mitigazione e/o compensazione degli impatti rivenienti dalla prevista trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico che dovrà comunque, ad interventi effettuati, essere compatibile con la qualificazione paesaggistica del sito ed in particolare con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale; quanto sopra anche al fine di non derogare alle prescrizioni di base" fissate dalle N.T.A. del P.U.T.T./P.

La soluzione progettuale del P.d.L. proposto dovrà necessariamente, in sede di progettazione definitiva e previa attenta ricognizione dello stato dei luoghi e censimento delle alberature di maggiore significato per età e dimensione, essere pertanto opportunamente riconfigurata prevedendo il posizionamento delle opere di progetto in maniera tale da non interferire con l'area di pertinenza delle alberature di pregio, a modifica della soluzione progettuale originaria che invece posiziona dette volumetrie in maniera indifferente ai contesto vegetazionale esistente.

In particolare, le alberature di ulivo meno importanti per età, dimensione e testimonianza storica potranno essere oggetto di estirpazione e successivo reimpianto all'interno delle aree a verde dei lotti, ovvero implementate mediante la messa a dimora di soggetti arborei e/o arbustivi della flora locale da posizionarsi prevalentemente a ridosso delle volumetrie di progetto.

Le alberature più importanti per età e dimensione, che per la particolare conformazione del tronco e/o delle radici risultano invece non espianabili, dovranno invece permanere in sito e pertanto il posizionamento delle opere previste nel progetto di P.d.L., laddove interferenti con le predette alberature, dovrà necessariamente conformarsi ovvero essere riconfigurato.

Quanto sopra anche al fine di consentire, attraverso la conservazione del patrimonio botanico-vegetazionale autoctono, la mitigazione dell'impatto, soprattutto visivo, delle opere in progetto dai siti a maggiore fruizione visiva ovvero dai luoghi da cui si hanno le condizioni visuali per percepire aspetti significativi del contesto paesaggistico di riferimento in cui l'intervento andrà a collocarsi.

L'intervento in progetto, riconfigurato secondo le prescrizioni in precedenza riportate, che attengono al necessario riposizionamento delle opere in progetto all'esterno dell'area di pertinenza dei "Beni diffusi nel paesaggio agrario", comporterà una trasformazione fisica ed un diverso utilizzo del territorio che non andrà ad interferire in maniera significativa con le peculiarità paesaggistiche presenti sia nell'ambito territoriale esteso di riferimento che all'interno della specifica area d'intervento.

Premesso quanto sopra si ritiene pertanto che l'intervento in parola, fermo restando la sua necessaria riconfigurazione secondo le prescrizioni in precedenza riportate, non interferisce, ovvero è conforme agli indirizzi di tutela previsti per l'ambito esteso interessato nonché rispetta le direttive di tutela e le prescrizioni di base fissate dal P.U.T.T./P. per gli elementi paesaggistici strutturanti (titolo III) l'ambito esteso interessato dalle opere.

Con riferimento poi alla specifica soluzione progettuale adottata, come riconfigurata secondo le prescrizioni in precedenza riportate, si rappresenta che questa, per la sua articolazione pianivolumetrica, risulterà idonea dal punto di vista paesaggi-

stico-ambientale e culturale in quanto andrà ad operare una trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico dei luoghi non pregiudizievole alla conservazione dei complessivi valori paesistici del sito, ovvero ancora compatibile con la successiva qualificazione paesaggistica dell'ambito esteso di riferimento da operarsi mediante la pianificazione comunale sottordinata.

Premesso quanto innanzi, in relazione al parere paesaggistico previsto dall'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, per il progetto proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole con prescrizioni fermo restando la successiva fase degli adempimenti comunali in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica secondo le procedure di cui all'art. 5.01 delle N.T.A del P.U.T.T./P.

in particolare, in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica, l'Amministrazione Comunale dovrà procedere al controllo del recepimento delle seguenti prescrizioni da parte della soluzione progettuale presentata, finalizzate ad un migliore inserimento del programma costruttivo in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento:

- Previa attenta ricognizione e censimento dei soggetti arborei di pregio presenti nell'area di intervento, tutti i manufatti di progetto siano posizionati in maniera tale da non interferire con l'area di pertinenza dei "Beni diffusi nel paesaggio agrario", ed in particolare con le alberature di ulivo non espianabili di rilevante importanza per età, dimensione, significato scientifico e testimonianza storica. In particolare l'area annessa alle predette alberature di pregio dovrà essere dimensionata soprattutto in termini ambientali ovvero di vulnerabilità, cioè in maniera tale da non arrecare alcun pregiudizio all'attuale stato vegetazionale dei soggetti arborei di pregio non espianabili.
- Le alberature di ulivo più giovani, ovvero espianabili, qualora ricadano in corrispondenza dei manufatti in progetto siano oggetto di estirpazione e successivo reimpianto all'interno della stessa area d'intervento, cioè implementate mediante la messa a dimora di soggetti arborei e/o arbustivi della flora locale da posizionarsi prevalentemente a ridosso dei volumi edilizi. Quanto

sopra anche al fine di consentire, attraverso la tutela del patrimonio botanico-vegetazionale autoctono, la mitigazione dell'impatto, soprattutto visivo, delle opere in progetto dai siti a maggiore fruizione visiva ovvero dai luoghi da cui si hanno le condizioni visuali per percepire aspetti significativi del contesto paesaggistico di riferimento in cui l'intervento andrà a collocarsi. In particolare, il posizionamento delle alberature oggetto di reimpianto, oltre che a ridosso delle volumetrie di progetto, dovrà avvenire anche in adiacenza ai tracciati viari esistenti al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale percezione complessiva dei luoghi dai predetti tracciati viari ad alta fruizione visiva.

- Sempre in sede di esecuzione delle opere dovrà essere opportunamente garantito lo scorrimento e lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali in modo da non arrecare danno alla consistenza del suolo.
- Durante la fase dei lavori si dovrà procedere con le dovute accortezze evitando l'utilizzo sconsigliato dei mezzi di cantiere e/o la realizzazione di opere complementari (piste di accesso, depositi di materiale ecc) che potrebbero provocare impatti diretti e/o indiretti sul contesto paesaggistico esistente ed in particolare sulle componenti paesaggistiche caratterizzanti (alberature di ulivo).
- La realizzazione dei tratti di viabilità e/o di percorsi pedonali dovrà avvenire limitando al minimo indispensabile i movimenti di terra ovvero senza modificazioni significative dell'attuale assetto orografico; detti tracciati dovranno prevedere possibilmente una sistemazione della pavimentazione che non comporti la completa impermeabilizzazione del suolo (pavimentazione drenante).
- Con riferimento alle componenti storico- culturali siano opportunamente tutelati i "segni" delle tecniche di conduzione agricola e/o della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa (edicola votiva). In particolare con riferimento ai muretti a secco in pietra locale, questi, se interessati direttamente dalle opere in progetto, dovranno essere ricostruiti in analogia formale e

materica a quelli già esistenti nell'ambito di intervento. Si consiglia altresì l'utilizzo della pietra locale per la realizzazione delle recinzioni e per le sistemazioni esterne. Le coloriture esterne dei corpi di fabbrica in progetto siano realizzate con colori tenui e/o di colore bianco.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. fermo restando, nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, l'accertamento della rispondenza dell'intervento in progetto alle norme urbanistico - edilizie vigenti e la verifica della conformità dell'intervento alla strumentazione urbanistica generale vigente nonché la verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni riportate nel presente provvedimento.

Vengono fatti salvi dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

"Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale".

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente

provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio Paesaggio e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Di RILASCIARE alla ditta Neglia, Patronelli e altri, relativamente al piano di lottizzazione zona CI-comparto n. 26 di P.R.G. ricadente nel territorio del Comune di FASANO, il parere paesaggistico favorevole con prescrizioni, di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/Paesaggio, nei termini riportati in narrativa fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle NTA del PUTT/Paesaggio e ciò prima del rilascio del permesso a costruire. stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle NTA del PUTT/paesaggio.

Di PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 giugno 2006, n. 774

Fasano (Br) – Piano di Lottizzazione “Soledado” - Comparto 8 di Piano Regolatore Generale – Zona per attività terziario-commerciali a servizio del turismo - Delibera Consiglio Comunale 13/2005. Rilascio parere paesaggistico art. 5.03 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Urbanistico Tematico per il Paesaggio (PUTT/P).

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio Prof.ssa Angela Barbanente sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente f.f. dell'Uf-

ficio Paesaggio e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue.

“Si premette che con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n° 6 del 11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio. L'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati, i piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del Titolo II del D.L.vo n° 490/99, o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico.

Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni, dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si rappresenta che dal Comune di FASANO nel cui territorio vi sono località sottoposte a vincolo paesaggistico, è pervenuta la sotto elencata domanda per il rilascio del parere di cui all'art.5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato all'Urbanistica ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ed in particolare

- agli indirizzi di tutela (art. 2.02) previsti per gli/l'ambiti/o estesi/o interessati/o
- al rispetto delle direttive di tutela (art. 3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal P.U.T.T./P o, se presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturanti i siti interessati (Titolo III) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni-modificazioni apportate (art. 5.07);

- alla legittimità delle procedure;
- all'idoneità paesaggistico - ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali.

**INTERVENTO: Piano di lottizzazione comparto n° 8 del P.R.G. di Fasano (BR)
Soggetto proponente Muoio Giovanni, Bianco Armando ed altri**

Con nota n° 25770 del 19/07/2005 acquisita al prot. N° 6097 del 04/08/2005 del Settore Urbanistico Regionale. Il Comune di FASANO ha trasmesso la documentazione scritto-grafica relativa al Piano di Lottizzazione del Comparto n° 8 del P.R.G. vigente nel comune di Fasano, presentato dalla ditta di cui all'oggetto.

La documentazione trasmessa risulta costituita dai seguenti elaborati:

- Allegato A Relazione tecnica;
- Allegato B Norme tecniche di attuazione;
- Allegato C Preventivo di spesa;
- Allegato D Schema di convenzione;
- TAV PL1 Stralcio P.R.G. vigente, stralcio aereofotogrammetrico dei luoghi;
- stralcio di mappa catastale;
- TAV PL2 Planimetria catastale del comparto, rilievo plano-altimetrico del comparto;
- TAV PL3 Planimetria di lottizzazione del comparto e parametri di progetto del comparto;
- TAV PL4 Rilievo fotografico;
- TAV PL5 Planimetria di lottizzazione del comparto e parametri urbanistici;
- TAV PL6 Profili stradali e sezioni;
- TAV PL7 Progetto di massima delle urbanizzazioni primarie;
- TAV PL8 Tipologie edilizie;
- TAV PL9 Planivolumetrico;
- TAV PL10 Rilievo alberature esistenti;
- Allegato E Relazione tecnica di compatibilità con il P.U.T.T.

Il programma costruttivo in parola, che prevede la realizzazione di insediamenti per attività terziario-commerciali a servizio del turismo, ricade su aree individuate in catasto al Fg. n° 125 pct. n° 572, 574, 576, 573, 575, 577, 620, 339, 517, 627, 626, 346.

La soluzione progettuale proposta si articola secondo i seguenti parametri urbanistico - edilizi più significativi:

- Superficie di comparto	mq. 13.234
- Superficie per viabilità di piano	mq. 2.516,08
- Superficie effettiva edificabile	mq. 10.717,92
- I.f.t.	mc/mq 1
- Volume unitario	mc/mq 0,81
- Volume edificabile	mc 10.296,07
- Superficie a Standard di piano	mq. 2.548,30
- Altezza massima	m. 7,50
- Rc	40% Sf

Per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue:

- Il P.U.T.T./P classifica l'area interessata dall'intervento proposto in parte quale Ambito Territoriale Esteso di tipo "D" di valore "relativo" (art. 2.01 punto 1.4 delle N.T.A. del P.U.T.T./P)

In particolare la classificazione "D" individua secondo il P.U.T.T./P. un "valore relativo laddove pur non sussistendo la presenza di un bene costitutivo, sussista la presenza di vincoli (diffusi) che ne individuino una significatività"

Stante la classificazione "D" le aree interessate dall'intervento risultano pertanto sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P (art. 2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) e quindi si riscontra innanzitutto la legittimità dell'iter procedurale intrapreso dal Comune di FASANO con la richiesta di parere paesaggistico di che trattasi inoltrata ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

- Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile "D" prevedono la "valorizzazione degli aspetti rilevanti con salvaguardia delle visuali panoramiche" (art.2.02 punto 1.4 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.)

- Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo "D", quale quello in specie, e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:

- Con riferimento al sistema “assetto geologico - geomorfologico ed idrogeologico” le direttive di tutela prescrivono che “va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche, ed idrogeologiche (definienti gli A.T.D. di cui all’art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale”; si prescrive altresì che “le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono tenere in conto l’assetto geomorfologico, d’insieme e conservare l’assetto idrogeologico delle relative aree...”.
- Con riferimento al sistema “copertura botanico vegetazionale e colturale” le direttive di tutela prescrivono “la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico - vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono”, si prescrive altresì che “tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale, la sua ricostituzione le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo.”
- Per quanto attiene al sistema “stratificazione storica dell’organizzazione insediativa” va perseguita “la tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti”; si prescrive altresì che “per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all’art. 3.04, va evitata ogni destinazione d’uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione”.

Dalla documentazione scritto-grafica trasmessa,

ed in particolare dalla relazione paesaggistica per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico (Ambiti Territoriali Distinti) si rappresenta quanto segue:

- Sistema geologico, geomorfologico, ed idrogeologico:

L’area d’intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo sull’assetto paesistico - ambientale complessivo dell’ambito di riferimento. L’area non è interessata in particolare dalla presenza di versanti, cigli di scarpata, crinali, lame, gravine, grotte etc. ovvero da elementi caratterizzanti il territorio dal punto di vista geologico geomorfologico - idrogeologico;

- Sistema copertura botanico - vegetazionale e colturale e della potenzialità faunistica

L’area d’intervento, ovvero il comparto definito dallo strumento urbanistico vigente, risulta interessata da una componente di rilevante ruolo dell’assetto paesistico-ambientale complessivo dell’ambito di riferimento.

In particolare il comparto di che trattasi, oggetto di trasformazione urbanistica, ricade a ridosso dell’area annessa alla “zona umida” - denominata Fiume Grande - come definita dal punto 3.12.1 dell’art. 3.12 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., ovvero nella fascia di mt. 200 dal contorno dell’area di normale espansione dello specchio d’acqua e aree contigue omogenee. All’interno di tale ambito territoriale si applicano i regimi di tutela di cui al punto 3.12.3 dell’art. 3,12 e le prescrizioni di base del punto 3.12.4 dell’art. 3,12 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Inoltre, l’area d’intervento è interessata dalla presenza di alberature di ulivo di rilevante importanza per età, dimensione, significato scientifico e testimonianza storica, definiti dall’art. 3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. quali “Beni diffusi nel paesaggio agrario”, per i quali si applicano i regimi di tutela di cui al punto 3.14.3 dell’art. 3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e le prescrizioni di base di cui al punto 3.14.4 dell’art. 3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

- Sistema della stratificazione storica dell’organizzazione insediativa:

L’area non risulta direttamente interessata da par-

ticolari beni storico - culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesistico né l'intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all'esterno dell'area d'intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità individuate dal P.U.T.T./P. oggetto di specifica tutela.

La documentazione presentata evidenzia altresì che l'intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico non risulta interessato dai seguenti ordinamenti vincolistici:

decreti Galasso, vincolo idrogeologico, Usi civici.

L'intervento in oggetto ricade in area soggetta a vincolo di cui ex L. 1497/39.

Entrando nel merito dell'intervento proposto, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che l'ambito territoriale di riferimento in cui l'intervento andrà a collocarsi non risulta caratterizzato da un elevato grado di naturalità attesa la presenza di ampie superfici coltivate e di una diffusa edificazione.

Con riferimento specifico all'area oggetto d'intervento questa non risulta direttamente interessata dalla presenza di alcun ambito territoriale distinto dei sistemi e/o elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico come identificati e definiti all'art. 3.01 titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./P. fatta eccezione per quanto attiene alla presenza di alcuni esemplari di ulivi monumentali, tutelati dal P.U.T.T./P. come "Beni diffusi nel paesaggio agrario". In prossimità delle aree interessate dal P.d.L. in progetto, è posizionata una zona umida denominata "Fiume Grande". individuata dalla cartografia tematica del P.U.T.T./P.

Questo Settore, con nota n° 9902/8305 del 22/12/2005, ha chiesto chiarimenti all'Amministrazione Comunale di Fasano in ordine all'eventuale interferenza dell'intervento, lottizzativo in progetto con la presenza dell'A.T.D. "Zona umida" e/o con la relativa area annessa (mt. 200).

L'Amministrazione Comunale di Fasano con nota prot. n. 2490 del 19/1/2006, ha trasmesso i

necessari chiarimenti, in riscontro alla sopra citata nota regionale, precisando che" sulla scorta delle verifiche condotte da codesto ufficio, l'area interessata dal Piano di Lottizzazione in argomento non ricade all'interno dell'area annessa alla zona umida innanzi citata".

Pertanto alla luce di quanto evidenziato dalla sopra citata nota comunale n. 2490/2006, l'intervento in progetto, non realizza per posizionamento, alcuna interferenza significativa con i regimi di tutela e le prescrizioni di base relative all'area annessa all'ambito territoriale distinto "zona umida" (di cui all'art. 3.012 delle N.T.A. del P.U.T.T./P).

Con riferimento specifico all'area oggetto d'intervento questa risulta comunque direttamente interessata dalla presenza di alcuni esemplari di ulivi monumentali, tutelati dal P.U.T.T./P. come "Beni diffusi nel paesaggio agrario".

Più precisamente, la presenza di tali esemplari è attestata non solo dalla documentazione fotografica e dalle foto aree trasmesse dalla ditta interessata, ma anche dalle fotografie allegate all'osservazione al P.d.L. pervenuta in data 6/6/2005 al Comune di Fasano dalla Sezione Verdi di Fasano.

Pertanto, in assenza di apposito strumento urbanistico adeguato al P.U.T.T./P. e/o di specifico provvedimento comunale di tutela di tali valenze paesaggistiche, per quanto attiene al posizionamento delle volumetrie previste in progetto, si rappresenta che le stesse potrebbero interferire direttamente con l'area di pertinenza dei "beni" sopracitati e/o con la relativa area annessa.

La soluzione progettuale presentata non procede ad una ricognizione di dettaglio delle alberature di pregio presenti nell'area d'intervento ovvero alla individuazione dell'area di pertinenza dei beni e della relativa area annessa; né differenzia le alberature di possibile espianto (e di successivo reimpianto nella stessa area d'intervento) da quelle che invece, per la particolare conformazione del tronco e/o delle radici, risultano di fatto non espantabili in quanto tale operazione pregiudicherebbe la loro stessa conservazione.

Pertanto, alla luce di quanto in precedenza riportato, si rileva un'interferenza significativa della soluzione progettuale adottata con i regimi di tutela e con le prescrizioni di base di cui all'art. 3.14 punti 3.14.3 e 3.14.4 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. ove le prescrizioni di base risultano direttamente vincolanti e prevalenti rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione vigenti e/o in corso di formazione in quanto costituenti il livello minimo inderogabile di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Quanto sopra nel presupposto che le alberature di pregio in parola sono da considerarsi "Beni diffusi nel paesaggio agrario" ovvero elementi paesaggistici strutturanti (A.T.D.) che, ancorché non censiti dal P.U.T.T./P., sono comunque oggettivamente presenti sull'area interessata dal P.d.L. proposto.

Pertanto, ai fini della tutela delle alberature di pregio, non rileva il fatto che l'ambito territoriale esteso oggetto di trasformazione sia classificato dal P.U.T.T./P. quale A.T.E. di tipo "D".

Si evidenzia, a tal proposito, che laddove l'ambito territoriale esteso di riferimento fosse invece classificato di tipo "A" e/o "B" sarebbe stata del tutto preclusa, dagli indirizzi e dalle direttive di tutela del P.U.T.T./P., qualsiasi trasformazione paesaggistica del territorio ovvero l'attuazione stessa dell'intervento lottizzativo proposto così come configurato dalla soluzione progettuale presentata.

Ciò stante, in quanto l'ambito territoriale esteso in cui ricade il P.d.L. è classificato di tipo "D" dal P.U.T.T./P., si reputa pertanto possibile, oltre che opportuno, introdurre nella soluzione progettuale del P.d.L. proposto, alcune misure di mitigazione e/o compensazione degli impatti rivenienti dalla prevista trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico che dovrà comunque, ad interventi effettuati, essere compatibile con la qualificazione paesaggistica del sito ed in particolare con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale; quanto sopra anche al fine di non derogare alle "prescrizioni di base" fissate dalle N.T.A. del P.U.T.T./P.

La soluzione progettuale del P.d.L. proposto, in sede di progettazione definitiva e previa un'attenta ricognizione dello stato dei luoghi e censimento delle alberature di maggiore significato per età e dimensione, dovrà pertanto necessariamente essere riconfigurata prevedendo il posizionamento delle volumetrie e/o delle opere di progetto in maniera tale da non interferire con l'area di pertinenza delle alberature di pregio, a modifica della soluzione progettuale originaria che invece posiziona dette volumetrie in maniera del tutto indifferente al contesto vegetazionale esistente.

In particolare, le alberature di ulivo meno importanti per età, dimensione e testimonianza storica potranno essere oggetto di estirpazione e successivo reimpianto all'interno delle aree a verde dei lotti, ovvero implementate mediante la messa a dimora di soggetti arborei e/o arbustivi della flora locale da posizionarsi prevalentemente a ridosso delle volumetrie di progetto.

Le alberature più importanti per età e dimensione, che per la particolare conformazione del tronco e/o delle radici risultano non espianabili, dovranno invece permanere in sito e pertanto il posizionamento delle opere previste nel progetto di P.d.L., laddove interferenti con le predette alberature, dovrà necessariamente conformarsi ovvero essere riconfigurato in funzione della tutela dei soggetti arborei di pregio.

Quanto sopra anche al fine di consentire, attraverso la conservazione del patrimonio botanico-vegetazionale autoctono, la mitigazione dell'impatto, soprattutto visivo, delle opere in progetto dai siti a maggiore fruizione visiva ovvero dai luoghi da cui si hanno le condizioni visuali per percepire aspetti significativi del contesto paesaggistico di riferimento in cui l'intervento andrà a collocarsi.

L'intervento in progetto, riconfigurato secondo le prescrizioni in precedenza riportate, che attengono al necessario riposizionamento delle opere in progetto all'esterno dell'area di pertinenza dei "Beni diffusi nel paesaggio agrario", comporterà una trasformazione fisica ed un diverso utilizzo del territorio che non andrà ad interferire, in maniera significativa, con le peculiarità paesaggistiche presenti

sia nell'ambito territoriale esteso di riferimento che all'interno della specifica area d'intervento.

Premesso quanto sopra, si ritiene pertanto che l'intervento in parola, fermo restando la sua necessaria riconfigurazione secondo le prescrizioni in precedenza riportate, non interferisce, ovvero è conforme agli indirizzi di tutela previsti per l'ambito esteso interessato nonché rispetta le direttive di tutela e le prescrizioni di base fissate dal P.U.T.T./P. per gli elementi paesaggistici strutturanti (titolo III) l'ambito esteso interessato dalle opere.

Con riferimento poi alla specifica soluzione progettuale adottata, come riconfigurata secondo le prescrizioni in precedenza riportate, si rappresenta che questa, per la sua articolazione planivolumetrica, risulterà idonea dal punto di vista paesaggistico-ambientale e culturale in quanto andrà ad operare una trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico dei luoghi non pregiudizievole con la conservazione dei complessivi valori paesistici del sito, ovvero ancora compatibile con la successiva qualificazione paesaggistica dell'ambito esteso di riferimento da operarsi mediante la pianificazione comunale subordinata,

Premesso quanto innanzi, in relazione ai pareri paesaggistici previsti dall'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, per il progetto proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole con prescrizioni fermo restando la successiva fase degli adempimenti comunali in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica secondo le procedure di cui all'art. 5.01 delle N.T.A del P.U.T.T./P.

In particolare, in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica, l'Amministrazione Comunale dovrà procedere al controllo del recepimento delle seguenti prescrizioni da parte della soluzione progettuale presentata, finalizzate ad un migliore inserimento del programma costruttivo in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento:

- Previa attenta ricognizione e censimento dei soggetti arborei di pregio presenti nell'area di intervento, tutti i manufatti di progetto siano posizionati in maniera tale da non interferire con l'area di

pertinenza del "Beni diffusi nel paesaggio agrario", ed in particolare con le alberature di ulivo non espianabili di rilevante importanza per età, dimensione, significato scientifico e testimonianza storica. In particolare l'area annessa alle predette alberature di pregio dovrà essere dimensionata soprattutto in termini ambientali ovvero di vulnerabilità, cioè dovrà essere dimensionata in maniera tale da non arrecare alcun pregiudizio all'attuale stato vegetazionale dei soggetti arborei di pregio non espianabili.

- Le alberature di ulivo più giovani, ovvero espianabili, qualora ricadano in corrispondenza dei manufatti in progetto potranno essere oggetto di estirpazione e successivo reimpianto all'interno della stessa area d'intervento, ovvero implementate mediante la messa a dimora di soggetti arborei e/o arbustivi della flora locale da posizionarsi prevalentemente a ridosso dei volumi edilizi. Quanto sopra anche al fine di consentire, attraverso la tutela del patrimonio botanico-vegetazionale autoctono, la mitigazione dell'impatto, soprattutto visivo, delle opere in progetto dai siti a maggiore fruizione visiva ovvero dai luoghi da cui si hanno le condizioni visuali per percepire aspetti significativi del contesto paesaggistico di riferimento in cui l'intervento andrà a collocarsi. In particolare, il posizionamento delle alberature oggetto di reimpianto, oltre che a ridosso delle volumetrie di progetto, dovrà avvenire anche in adiacenza ai tracciati viari già esistenti al fine di non modificare, in maniera significativa, l'attuale percezione complessiva dei luoghi.
- Sempre in sede di esecuzione delle opere dovrà essere opportunamente garantito lo scorrimento e lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali in modo da non arrecare danno alla consistenza del suolo.
- Durante la fase dei lavori si dovrà procedere con le dovute accortezze evitando l'utilizzo sconsigliato dei mezzi di cantiere e/o la realizzazione di opere complementari (piste di accesso, depositi di materiale ecc) che potrebbero provocare impatti diretti e/o indiretti sul contesto paesaggistico esistente ed in particolare sulle componenti paesaggistiche caratterizzanti (alberature di ulivo).

- La realizzazione dei tratti di viabilità e/o di percorsi pedonali dovrà avvenire limitando al minimo indispensabile i movimenti di terra ovvero senza modificazioni significative dell'attuale assetto orografico; detti tracciati dovranno prevedere una sistemazione della pavimentazione che possibilmente non comporti la completa impermeabilizzazione del suolo.
- Con riferimento alle componenti storico-culturali siano opportunamente tutelati i "segni" delle tecniche di conduzione agricola: con riferimento ai muretti a secco in pietra locale, questi, se interessati direttamente dalle opere in progetto, dovranno essere ricostruiti in analogia formale e materica a quelli già esistenti nell'ambito di intervento. Si consiglia altresì l'utilizzo della pietra locale per la realizzazione delle recinzioni e per le sistemazioni esterne. Le coloriture esterne dei corpi di fabbrica in progetto siano realizzate possibilmente con colori tenui e/o di colore bianco.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. fermo restando, nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, l'accertamento della rispondenza dell'intervento in progetto alle norme urbanistico - edilizie vigenti e la verifica della conformità dell'intervento alla strumentazione urbanistica generale vigente nonché la verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni riportate nel presente provvedimento.

Vengono fatti salvi, dal presente parere paesaggistico, l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

"Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale".

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio Paesaggio e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Di RILASCIARE alla ditta Muolo Giovanni, Bianco Armando ed altri, relativamente al Piano di Lottizzazione del comparto n. 8 di P.R.G. ricadente nel territorio del Comune di FASANO, il parere paesaggistico favorevole con prescrizioni, di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/Paesaggio, nei termini riportati in narrativa fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle NTA del PUTT/Paesaggio e ciò prima del rilascio del permesso a costruire stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle NTA del PUTT/paesaggio.

Di PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 giugno 2006, n. 775

Massafra (Ta) – Progetto di variante al Piano Regolatore Generale per la realizzazione di iti-

nerario ciclabile. Rilascio parere paesaggistico art. 5.03 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Urbanistico Tematico per il Paesaggio (PUTT/P).

L'Assessore Regionale Assetto del Territorio (Urbanistica ed E.R.P.), Prof.ssa Angela BARBANTE, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente f.f. dell'Ufficio Paesaggio, confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue.

“Si premette che con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n° 6 del 11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio. L'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati i piani regolatori generali gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del Titolo II del D.Lvo n° 490/99, o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico.

Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni, dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si rappresenta che dal Comune di Massafra (TA) nel cui territorio vi sono località sottoposte a vincolo paesaggistico, è pervenuta la sottoindicata domanda per il rilascio del parere di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato all'Urbanistica ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P ed in particolare:

- agli indirizzi di tutela (art. 2.02) previsti per gli/l'ambiti/o estesi/o interessati/o;
- al rispetto delle direttive di tutela (art. 3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal P.U.T.T./P o, se presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturanti i siti interessati (Titolo III) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni-modificazioni apportate (art. 5.07); - alla legittimità delle procedure;
- all'idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali.

INTERVENTO: Comune di Massafra (TA)

Progetto di variante al P.R.G. per la realizzazione di itinerario ciclabile.

Soggetto proponente: Comune di Massafra (TA)

Con nota prot. n° 29079 del 18/09/2003, acquisita al prot. N° 10144 del 06/10/2003 del Settore Urbanistico Regionale, il Comune di MASSAFRA ha trasmesso la documentazione scritto-grafica relativa al Progetto di variante al P.R.G. del Comune di Massafra per la realizzazione di itinerario ciclabile.

La documentazione trasmessa risulta costituita dai seguenti elaborati:

- TAV. 1 Percorso Urbano - Stralcio aereofotogrammetrico - Stato di fatto;
- TAV. 2 Percorso urbano - Stralcio aereofotogrammetrico - Spostamento sede stradale e individuazione percorso ciclabile;
- TAV. 3 Percorso urbano - Progetto - Sezioni stradali tipo;
- Documentazione fotografica;
- Percorso urbano - Relazione.

Il progetto in parola, che prevede la realizzazione di un percorso ciclabile, è finalizzato a integrare e diversificare le opportunità di trasporto, con l'obiettivo di alleggerire il traffico veicolare e valorizzare e incrementare la mobilità ciclistica.

Il progetto prevede, in particolare, la realizzazione di un primo tratto di pista ciclabile in ambito urbano, che colleghi il centro cittadino con un'area periferica residenziale sita a est dell'abitato, in località "Parco di Guerra": tale percorso si svilupperà per una lunghezza totale di circa 2.250 ml. e correrà parallelamente alle strade esistenti, occupando una fascia di terreno adiacente di proprietà privata e un vecchio tratturo.

Il progetto prevede inoltre la realizzazione di un secondo tratto di percorso ciclabile in ambito extraurbano, con vocazione di itinerario "cicloturistico" e con finalità di tipo ricreativo a stretto contatto con le risorse naturali del territorio.

Questo secondo percorso si svilupperà parallelamente alla S.P. n. 40, occupando, per una larghezza di circa 3 ml. l'attuale carreggiata: è infatti previsto l'allargamento della sede stradale, per pari larghezza, sull'intero lato nord.

Allo scopo di garantire la massima sicurezza dei ciclisti e pedoni, il progetto prevede una separazione continua tra le due sedi stradali, costituita da muretti di recinzione, transenne in legno, marciapiedi, spartitraffico: il progetto prevede, infine, lungo l'intero percorso, spazi di sosta attrezzati a verde con panchine e porta-biciclette.

Per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue:

Il P.U.T.T./P. classifica l'area interessata dall'intervento proposto in parte quale Ambito Territoriale Esteso di tipo "D" di valore "relativo" (art. 2.01 punto 1.4 delle N.T.A. del P.U.T.T./P)

In particolare la classificazione "D" individua secondo il P.U.T.T./P. un "valore relativo laddove pur non sussistendo la presenza di un bene costitutivo, sussista la presenza di vincoli (diffusi) che ne individuino una significatività"

Stante la classificazione "D" le aree interessate dall'intervento risultano pertanto sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P (art. 2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) e quindi si riscontra innanzi-

tutto la legittimità dell'iter procedurale intrapreso dal Comune di MASSAFRA con la richiesta di parere paesaggistico di che trattasi inoltrata ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

- Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile "D" prevedono la "valorizzazione degli aspetti rilevanti con salvaguardia delle visuali panoramiche" (art. 2.02 punto 1.4 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.)
- Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo "D", quale quello in specie, e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:
 - Con riferimento al sistema "assetto geologico - geomorfologico ed idrogeologico" le direttive di tutela prescrivono che "va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche, ed idrogeologiche (definiti gli A.T.D. di cui all'art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale"; si prescrive altresì che "le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono tenere in conto l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree...".
 - Con riferimento al sistema "copertura botanico vegetazionale e culturale" le direttive di tutela prescrivono "la tutela delle componenti del paesaggio botanico - vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico - vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono", si prescrive altresì che "tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico - vegetazionale, la sua ricostituzione le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo."

- Per quanto attiene al sistema “stratificazione storica dell’organizzazione insediativa” va perseguita “la tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti”; si prescrive altresì che “per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all’art. 3.04, va evitata ogni destinazione d’uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione”.

Per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti) la documentazione trasmessa rappresenta quanto segue:

- Sistema geologico, geomorfologico, ed idrogeologico:

L’area d’intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo sull’assetto paesistico-ambientale complessivo dell’ambito di riferimento. L’area non è interessata in particolare dalla presenza di versanti, cigli di scarpata, crinali, lame, gravine, grotte ecc. ovvero da elementi caratterizzanti il territorio;

- Sistema copertura botanico-vegetazionale e culturale:

L’area non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse biologico-vegetazionale.

- Sistema della stratificazione storica dell’organizzazione insediativa:

L’area non risulta direttamente interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell’assetto paesistico né l’intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all’esterno dell’area d’intervento

ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità oggetto di specifica tutela.

Per quanto attiene a specifici ordinamenti vincolistici gravanti sull’area oggetto d’intervento si rappresenta che l’area oggetto d’intervento non è sottoposta a decreti Galasso, Usi civici; l’area oggetto d’intervento risulta invece soggetta a vincolo ex L. 1497/39, e, in corrispondenza dell’ultimo tratto, soggetta a vincolo idrogeologico, per cui è stato richiesto parere idrogeologico alla Regione Puglia - Ispettorato Dipartimentale delle Foreste.

Dalla documentazione trasmessa si evince che l’ambito esteso di riferimento in cui l’intervento in progetto andrà a collocarsi non risulta caratterizzato da un elevato grado di naturalità attesa la presenza di ampie superfici coltivate e di una diffusa edificazione.

Con riferimento, in particolare all’area oggetto d’intervento questa non risulta interessata direttamente dalla presenza di alcun ambito territoriale distinto dei sistemi e/o elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico come identificati e definiti all’art. 3.01 titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Quindi, non essendo direttamente interessato dalle opere in progetto alcun ambito territoriale distinto con la relativa “area di pertinenza” e/o “area annessa” (ove le prescrizioni di base del P.U.T.T./P. risultano direttamente vincolanti in quanto costituenti il livello minimo inderogabile di tutela), non si rileva, per il caso in specie, alcuna interferenza significativa dal punto di vista localizzativo (ovvero alcun vincolo di immodificabilità assoluta e/o relativa) tra l’intervento proposto e le N.T.A. del P.U.T.T./P.

Ciò stante l’intervento proposto non configura pertanto alcuna deroga alle prescrizioni di base che, secondo le N.T.A. del P.U.T.T./P. rappresentano il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell’art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

La documentazione presentata evidenzia in sintesi che l’area interessata dalle opere in progetto

(sotto il profilo dei sistemi “assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico”; “copertura botanico-vegetazionale, colturale e della potenzialità faunistica”; “stratificazione storica dell’organizzazione insediativa”) appare del tutto priva di peculiarità paesaggistiche da tutelare e salvaguardare ovvero priva di elementi paesaggistici strutturanti; pertanto l’intervento in progetto comporta una trasformazione fisica ed un diverso utilizzo del territorio che non interferisce con le peculiarità paesaggistiche comunque presenti nell’ambito territoriale esteso di riferimento e non già all’interno della specifica area d’intervento.

Premesso quanto sopra, si ritiene pertanto che l’intervento in parola, con riferimento specifico alla sua localizzazione, non interferisce, ovvero è conforme agli indirizzi di tutela previsti per l’ambito esteso interessato nonché rispetta le direttive di tutela e le prescrizioni di base fissate dal P.U.T.T./P. per gli elementi paesaggistici strutturanti (titolo III) l’ambito territoriale esteso interessato dalle opere.

La trasformazione dell’attuale assetto paesaggistico che l’intervento in progetto comunque comporta, poiché non interferisce, dal punto di vista localizzativo, con alcuna componente strutturante l’attuale assetto paesaggistico è da reputarsi pertanto anche compatibile con gli obiettivi generali di tutela insiti negli indirizzi e nelle direttive proprie dell’ambito territoriale esteso interessato fissati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Con riferimento poi alla specifica soluzione progettuale adottata si rappresenta che questa risulta in linea di massima idonea dal punto di vista paesaggistico - ambientale e culturale in quanto andrà ad operare una trasformazione non significativa dell’attuale assetto paesaggistico dei luoghi che si presentano del tutto privi di un rilevante grado di naturalità e/o di emergenze paesaggistiche degne di specifica tutela.

A quanto sopra va altresì aggiunto che l’intervento in progetto, per le sue caratteristiche tipologiche (allargamento sede viaria esistente) e per le misure di mitigazione adottate, opera una trasformazione dell’assetto paesaggistico attuale compatibile con la conservazione dei valori paesaggistici del sito ovvero opera una trasformazione non pre-

giudizievole alla successiva qualificazione paesaggistica dell’ambito esteso di riferimento da operarsi mediante la pianificazione sottordinata.

Premesso quanto innanzi, in relazione al parere paesaggistico previsto dall’art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, per il progetto proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole fermo restando la successiva fase degli adempimenti comunali in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica secondo le procedure di cui all’art. 5.01 delle NTA del PUTT/P.

Il presente provvedimento attiene all’aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell’art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. fermo restando, nelle competenze dell’Amministrazione Comunale, l’accertamento della rispondenza dell’intervento in progetto alle norme urbanistico - edilizie vigenti e la verifica della conformità dell’intervento alla strumentazione urbanistica generale vigente.

Vengono fatti salvi dal presente parere paesaggistico l’acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

In particolare, dovrà essere acquisito il parere dell’ispettorato Ripartimentale delle Foreste per quanto attiene alla presenza, sull’area oggetto di intervento, del vincolo idrogeologico.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall’art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

COPERMRA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

“Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale”.

L’Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile f.f., dell'Ufficio Paesaggio e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Di RILASCIARE al Comune di Massafra (TA), relativamente al Progetto di variante al P.R.G. per la realizzazione di itinerario ciclabile, il parere paesaggistico favorevole con prescrizioni, di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/Paesaggio, nei termini riportati in narrativa fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle NTA del PUTT/Paesaggio e ciò prima del rilascio del permesso a costruire, stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle NTA del PUTT/Paesaggio.

Di PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 giugno 2006, n. 823

Rignano Garganico (Fg) – L.R. 20/98. Turismo Rurale. Cambio di destinazione d'uso in struttura ricettiva di fabbricati rurali. Ditta: Cuttano Emanuela F. Delibera Consiglio Comunale n. 46 del 30/11/2005.

L'Assessore Regionale all'Assetto del Territorio,

Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, confermata dal Dirigente d'ufficio f.f. e dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue.

“La legge regionale 22/07/98 n. 20 recante norme su “Turismo Rurale” considera il turismo rurale importante strumento di potenziamento e diversificazione dell'offerta turistica, correlata con il recupero e la fruizione dei beni situati in aree rurali per la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico-rurale.

L'Amministrazione Comunale di Rignano Garganico, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1 - co. 5° della citata L.R. 20/98 ha approvato con delibera di Consiglio Comunale n.46 del 30.11.05, su richiesta della ditta Cuttano Emanuela F., il progetto di recupero, costituito da n. 14 elaborati, del complesso edilizio rurale Masseria Serilli in loc. Corigliano, in prossimità del bivio tra la strada per Rignano Garganico e la pede-garganica, composto da un aggregato di fabbriche realizzate in epoche successive e articolate tra loro mediante spazi all'aperto (giardino antistante la casa padronale dove si affaccia anche la chiesa, il patio-limoneto retrostante, l'aia della casa del contadino con gli annessi rustici), formando un insieme organico. Il tutto insistente su aree di proprietà, in catasto al fg. n. 22 p.lle nn. 1, 2, 3, 5, 8, 10; fg. n. 23 p.lle nn. 7, 14, da destinare a struttura ricettiva alberghiera nei termini di cui all'art.6 della L. n.217/83 e succ. mod. ed integrazioni e dell'art 4 della L.R. n. 11/99.

Il complesso di edifici rurali, come innanzi individuati, sono suscettibili di essere assoggettati al regime giuridico della L. n. 1089 dell'01.06.39 per essere stati realizzati da oltre cinquant'anni come si rileva dalla relazione tecnica-illustrativa in atti (art. 1, 2° co. L.r. n. 20/98)

Sotto il profilo urbanistico gli immobili rurali in questione, ricadono in zona E Rurale del PdF vigente.

L'intervento di recupero funzionale del complesso rurale come si rileva dagli atti tecnici di progetto prevede i seguenti interventi volti alla valorizzazione e recupero delle strutture portanti con parti-

colare attenzione alla scelta di tecniche e materiali il più possibile simili a quelli originali; ridistribuzione delle funzioni interne in relazione agli obiettivi del progetto; rispetto delle valenze architettoniche del complesso.

Complessivamente l'intervento di recupero prevede la realizzazione di n. 9 camere con servizi, ristorante, centro benessere, reception, bar, chiesa; e la sistemazione a verde delle aree esterne.

La destinazione d'uso prevista nello specifico è del tipo Albergo, attesa la previsione di unità abitative superiori a sette (art. 4 comma 1°, e art. 7 comma 1° L.R. n. 11/99).

Gli atti della variante di destinazione d'uso del complesso edilizio rurale in struttura ricettiva alberghiera sono stati pubblicati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia ed avverso gli stessi, non risultano prodotte osservazioni, né opposizioni, giusta attestazione del Segretario Generale in data 30.12.2005.

In merito al progetto sono stati acquisiti i seguenti pareri

- Nulla Osta della Soprintendenza per i Beni A.A. e S. della Puglia con nota n. 7710 del 10.10.2005;
- Assessorato Regionale al Turismo con nota n. 2527 del 21/03/2006: parere favorevole con prescrizioni a destinazione ricettiva Albergo;

Per quanto riguarda i rapporti con il vigente PUTT/Paesaggio il complesso rurale (immobili) come innanzi individuato e le relative aree di pertinenza (terreni), ricadono in Ambito Territoriale Esteso di Valore Normale E, non sottoposti a tutela diretta del PUTT/Paesaggio, art. 2 Titolo 2° N.T.A. L'intervento di recupero nel suo insieme persegue gli obiettivi di salvaguardia e valorizzazione paesaggistica - ambientale nel rispetto degli indirizzi di tutela dell'A.T.E. di riferimento "E", considerata la specificità dell'intervento proposto (cambio di destinazione d'uso e recupero di immobili).

Atteso quanto sopra, si rileva l'ammissibilità della proposta di variante limitatamente al cambio

di destinazione d'uso degli edifici rurali come innanzi individuati e con le prescrizioni ad essi riferite, a struttura ricettiva alberghiera nei termini di cui alla L. n. 217 art. 6 del 17/05/83 e succ. mod. ed integrazioni e della L.R. n. 11 dell'11/02/99 art. 4, 1° co. e art. 7; ciò sia sotto il profilo urbanistico che amministrativo in quanto la variante è proposta nel rispetto delle finalità che la citata L.R. n. 20/98 si prefigge di perseguire.

Tutto ciò premesso si ritiene di proporre alla Giunta l'approvazione del progetto relativo al recupero funzionale degli edifici rurali come innanzi individuati, limitatamente al cambio di destinazione d'uso in struttura ricettiva alberghiera di cui alla delibera di C.C. n. 46 del 30/11/2005 e con le prescrizioni innanzi riportate.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSÌ COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4 - LETT. d) DELLA L.R. 7/97

COPERTURA FINANZIARIA Di CUI ALLA L.R. N. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

“Dal presente provvedimento non deriva onere a carico del Bilancio Regionale”.

L'Assessore all'Assetto del Territorio sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile del Procedimento, dal Dirigente d'ufficio f.f. e dal Dirigente di Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- Di approvare, per le considerazioni e prescrizioni in narrativa esplicitate il progetto relativo al recupero funzionale degli edifici rurali come in narrativa individuati, da destinare a struttura ricettiva Albergo nei termini dell'art. 6 della L. n. 217/83 e della L.R. n. 11/99 artt 4, 1° co. e art. 7 adottato dal Comune di Rignano Garganico con delibera di C.C. n. 46 del 30/11/2005, in variante al PdF vigente ai sensi della L.R. n. 20/98 e ciò limitata-

mente al cambio di destinazione d'uso degli immobili.

- Di demandare al competente Settore Urbanistico la trasmissione al Comune di RIGNANO GARGANICO del presente provvedimento;
- Di provvedere alla pubblicazione dello stesso sul B.U.R.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

